

**In seguito a determinate divergenze linguistiche tra gli originali francese e inglese, che il depositario sta provvedendo a sistemare, non è ancora stato possibile consolidare la versione italiana e quella tedesca.**

**stato: 18 dicembre 2024**

**Convenzione di Lubiana-L'Aia  
sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale  
per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e  
altri crimini internazionali**

## Indice

|  |    |
|--|----|
| Preambolo .....                                  | 9  |
| Capitolo I .....                                 | 11 |
| Disposizioni generali.....                       | 11 |
| Articolo 1 .....                                 | 11 |
| Oggetto.....                                     | 11 |
| Articolo 2 .....                                 | 11 |
| Campo di applicazione .....                      | 11 |
| Articolo 3 .....                                 | 11 |
| Principio interpretativo generale .....          | 11 |
| Articolo 4 .....                                 | 11 |
| Relazione con altri accordi internazionali ..... | 11 |
| Articolo 5 .....                                 | 12 |
| Definizioni di crimini internazionali.....       | 12 |
| Articolo 6 .....                                 | 21 |
| Applicazione facoltativa .....                   | 21 |
| Articolo 7 .....                                 | 21 |
| Criminalizzazione.....                           | 21 |
| Articolo 8 .....                                 | 22 |
| Competenza giurisdizionale .....                 | 22 |
| Articolo 9 .....                                 | 23 |
| Cittadini .....                                  | 23 |
| Articolo 10.....                                 | 23 |
| Principio generale di cooperazione.....          | 23 |
| Articolo 11 .....                                | 23 |
| Prescrizione .....                               | 23 |
| Articolo 12 .....                                | 23 |
| Diritto di denuncia.....                         | 23 |
| Articolo 13 .....                                | 23 |
| Misure cautelari .....                           | 23 |
| Articolo 14 .....                                | 24 |
| Aut dedere, aut iudicare .....                   | 24 |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 15.....   | 25 |
| Responsabilità delle persone giuridiche .....                            | 25 |
| Articolo 16.....   | 25 |
| Utilizzo e protezione di dati personali.....                             | 25 |
| Articolo 17 .....  | 27 |
| Trasmissione spontanea di informazioni .....                             | 27 |
| Articolo 18.....   | 27 |
| Spese .....  | 27 |
| Articolo 19.....   | 28 |
| Terminologia in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione..... | 28 |
| Capitolo II .....  | 30 |
| Autorità centrali e comunicazione .....                                  | 30 |
| Articolo 20.....   | 30 |
| Autorità centrali .....  | 30 |
| Articolo 21.....   | 30 |
| Canale di comunicazione e punti di contatto unici.....                   | 30 |
| Articolo 22 .....  | 31 |
| Lingue accettate .....   | 31 |
| Capitolo III .....   | 32 |
| Assistenza giudiziaria .....   | 32 |
| Articolo 23 .....  | 32 |
| Campo di applicazione del capitolo III.....                              | 32 |
| Articolo 24 .....  | 32 |
| Scopo della richiesta .....  | 32 |
| Articolo 25.....   | 33 |
| Richiesta e atti allegati .....  | 33 |
| Articolo 26.....   | 34 |
| Riservatezza delle richieste di assistenza giudiziaria .....             | 34 |
| Articolo 27 .....  | 34 |
| Misure provvisoriale .....   | 34 |
| Articolo 28.....   | 35 |
| Informazioni supplementari.....  | 35 |
| Articolo 29.....   | 35 |
| Base giuridica dell'assistenza giudiziaria.....                          | 35 |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 30.....   | 35 |
| Motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria.....                         | 35 |
| Articolo 31.....   | 37 |
| Restrizioni alla trasmissione e all'utilizzo di informazioni e prove ..... | 37 |
| Articolo 32.....   | 38 |
| Esecuzione della richiesta .....   | 38 |
| Articolo 33.....   | 39 |
| Deposizioni nello Stato Parte richiesto .....                              | 39 |
| Articolo 34.....   | 39 |
| Audizione mediante videoconferenza .....                                   | 39 |
| Articolo 35.....   | 41 |
| Comparizione nello Stato Parte richiedente.....                            | 41 |
| Articolo 36.....   | 42 |
| Trasferimento temporaneo di detenuti.....                                  | 42 |
| Articolo 37.....   | 43 |
| Salvacondotto .....  | 43 |
| Articolo 38.....   | 43 |
| Trasmissione di oggetti, documenti, atti e altri elementi di prova.....    | 43 |
| Articolo 39.....   | 44 |
| Tecniche investigative speciali .....                                      | 44 |
| Articolo 40.....   | 44 |
| Indagini sotto copertura.....  | 44 |
| Articolo 41.....   | 45 |
| Squadre investigative comuni .....   | 45 |
| Articolo 42.....   | 48 |
| Osservazione transfrontaliera.....   | 48 |
| Articolo 43.....   | 49 |
| Responsabilità penale degli agenti.....                                    | 49 |
| Articolo 44.....   | 50 |
| Responsabilità civile degli agenti .....                                   | 50 |
| Articolo 45.....   | 50 |
| Cooperazione internazionale ai fini della confisca.....                    | 50 |
| Articolo 46.....   | 53 |
| Restituzione.....  | 53 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 47 .....                                       | 53 |
| Destinazione degli averi confiscati .....               | 53 |
| Articolo 48 .....                                       | 54 |
| Trasferimento dei procedimenti .....                    | 54 |
| Capitolo IV .....                                       | 55 |
| Estradizione .....                                      | 55 |
| Articolo 49 .....                                       | 55 |
| Campo di applicazione del capitolo IV .....             | 55 |
| Articolo 50 .....                                       | 55 |
| Base giuridica dell'extradizione .....                  | 55 |
| Articolo 51 .....                                       | 56 |
| Motivi per rifiutare l'extradizione .....               | 56 |
| Articolo 52 .....                                       | 58 |
| Regola della specialità .....                           | 58 |
| Articolo 53 .....                                       | 59 |
| Riestradizione a uno Stato terzo .....                  | 59 |
| Articolo 54 .....                                       | 59 |
| Estradizione di propri cittadini .....                  | 59 |
| Articolo 55 .....                                       | 60 |
| Esecuzione della richiesta .....                        | 60 |
| Articolo 56 .....                                       | 60 |
| Richiesta e atti allegati .....                         | 60 |
| Articolo 57 .....                                       | 61 |
| Riservatezza delle richieste di estradizione .....      | 61 |
| Articolo 58 .....                                       | 62 |
| Richieste concorrenti .....                             | 62 |
| Articolo 59 .....                                       | 62 |
| Carcerazione provvisoria in vista di estradizione ..... | 62 |
| Articolo 60 .....                                       | 63 |
| Considerazione dei periodi di detenzione .....          | 63 |
| Articolo 61 .....                                       | 63 |
| Consegna dell'extradando .....                          | 63 |
| Articolo 62 .....                                       | 64 |
| Consegna rinviata o temporanea .....                    | 64 |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 63 .....  | 64 |
| Procedura semplificata di estradizione .....   | 64 |
| Articolo 64 .....  | 64 |
| Consegna di oggetti .....  | 64 |
| Articolo 65 .....  | 65 |
| Transito dell'estraddando .....  | 65 |
| Capitolo V .....   | 67 |
| Trasferimento di condannati .....  | 67 |
| Articolo 66 .....  | 67 |
| Campo di applicazione del capitolo V e definizioni in materia di trasferimento di condannati ..... | 67 |
| Articolo 67 .....  | 67 |
| Condizioni del trasferimento .....   | 67 |
| Articolo 68 .....  | 68 |
| Obbligo di fornire informazioni .....  | 68 |
| Articolo 69 .....  | 69 |
| Richieste, risposte e atti allegati .....  | 69 |
| Articolo 70 .....  | 71 |
| Consenso e verifica .....  | 71 |
| Articolo 71 .....  | 71 |
| Personе che hanno lasciato lo Stato Parte di condanna .....  | 71 |
| Articolo 72 .....  | 72 |
| Condannati oggetto di un ordine di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera .....          | 72 |
| Articolo 73 .....  | 73 |
| Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di condanna .....                                 | 73 |
| Articolo 74 .....  | 74 |
| Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di esecuzione .....                               | 74 |
| Articolo 75 .....  | 75 |
| Proseguimento dell'esecuzione .....  | 75 |
| Articolo 76 .....  | 75 |
| Conversione della condanna .....   | 75 |
| Articolo 77 .....  | 76 |
| Revisione della sentenza .....   | 76 |
| Articolo 78 .....  | 76 |
| Cessazione dell'esecuzione .....   | 76 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 79.....  | 76 |
| Informazioni riguardanti l'esecuzione.....                    | 76 |
| Articolo 80.....  | 77 |
| Transito di condannati .....                                  | 77 |
| Capitolo VI.....  | 78 |
| Vittime, testimoni, periti e altre persone .....              | 78 |
| Articolo 81.....  | 78 |
| Definizione di vittima .....                                  | 78 |
| Articolo 82.....  | 78 |
| Protezione di vittime, testimoni, periti e altre persone..... | 78 |
| Articolo 83.....  | 79 |
| Diritti delle vittime .....                                   | 79 |
| Capitolo VII.....   | 80 |
| Disposizioni istituzionali.....                               | 80 |
| Articolo 84.....  | 80 |
| Riunione degli Stati Parte.....                               | 80 |
| Articolo 85.....  | 81 |
| Supporto temporaneo.....                                      | 81 |
| Capitolo VIII.....  | 82 |
| Disposizioni finali.....                                      | 82 |
| Articolo 86.....  | 82 |
| Composizione delle controversie.....                          | 82 |
| Articolo 87.....  | 82 |
| Emendamenti alla Convenzione.....                             | 82 |
| Articolo 88.....  | 83 |
| Adozione di allegati supplementari .....                      | 83 |
| Articolo 89.....  | 84 |
| Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione.....   | 84 |
| Articolo 90.....  | 84 |
| Entrata in vigore.....  | 84 |
| Articolo 91.....  | 85 |
| Applicazione provvisoria .....                                | 85 |
| Articolo 92.....  | 85 |
| Riserve.....  | 85 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Articolo 93 .....            | 86 |
| Recesso.....                 | 86 |
| Articolo 94 .....            | 87 |
| Depositario e lingue .....   | 87 |
| Allegati.....                | 89 |
| Allegato A. ....             | 89 |
| Crimini di guerra.....       | 89 |
| Allegato B. ....             | 90 |
| Crimini di guerra.....       | 90 |
| Allegato C. ....             | 91 |
| Crimini di guerra.....       | 91 |
| Allegato D. ....             | 92 |
| Crimini di guerra.....       | 92 |
| Allegato E.....              | 93 |
| Crimini di guerra.....       | 93 |
| Allegato F.....              | 94 |
| Tortura.....                 | 94 |
| Allegato G. ....             | 95 |
| Sparizione forzata.....      | 95 |
| Allegato H. ....             | 96 |
| Crimine di aggressione ..... | 96 |

## Preambolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

memori che i crimini internazionali ai quali si applica la presente Convenzione figurano tra i crimini più gravi motivo di allarme per l'intera comunità internazionale;

evidenziando la grande importanza che la lotta contro l'impunità di tali crimini riveste per la pace, la stabilità, la giustizia e lo Stato di diritto;

evidenziando che gli Stati hanno la responsabilità primaria d'indagare in merito ai crimini internazionali ai quali si applica la presente Convenzione e di perseguire i presunti autori di tali crimini e che devono adottare tutte le misure legislative ed esecutive necessarie allo scopo, confermando la loro volontà di assicurare condizioni che permettano agli Stati di assumere appieno tale responsabilità primaria;

desiderosi di portare avanti lo sviluppo del diritto internazionale per combattere l'impunità del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di altri crimini internazionali;

ribadendo i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati in virtù del diritto internazionale, compresi quello umanitario, quello dei diritti umani e quello in materia di rifugiati, nonché il principio di non respingimento ivi sancito;

riconoscendo i diritti delle vittime, dei testimoni e di altre persone in relazione ai crimini internazionali ai quali si applica la presente Convenzione, il ruolo essenziale che essi rivestono nei procedimenti giudiziari e la necessità di proteggere il loro benessere fisico e psicologico, di seguire un approccio incentrato sui sopravvissuti e di prevedere l'accesso alla giustizia e a rimedi giuridici adeguati, compreso l'eventuale ricorso alla giustizia riparativa;

riconoscendo anche il diritto dei presunti autori a un trattamento equo in ogni stadio del procedimento;

osservando che le indagini e l'azione penale in merito a questi crimini internazionali spesso coinvolgono indiziati, testimoni, elementi di prova o averi che si trovano al di fuori del territorio dello Stato che procede alle indagini o all'azione penale;

constatando che le indagini e l'azione penale su scala nazionale in merito a questi crimini internazionali vanno assicurate rafforzando la cooperazione internazionale;

riconoscendo che la cooperazione internazionale in materia penale conforme agli impegni internazionali e al diritto nazionale è un elemento cardine degli sforzi continui profusi dagli Stati nella lotta contro l'impunità, e incoraggiando a portare avanti e rafforzare tali sforzi a tutti i livelli;

memori dei principi dell'uguaglianza sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati nonché della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati;

prendendo atto con soddisfazione del diritto consuetudinario internazionale in essere e delle disposizioni degli strumenti multilaterali volti a combattere l'impunità del crimine di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, tra i quali la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra e i rispettivi Protocolli aggiuntivi, la Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i rispettivi Protocolli aggiuntivi, nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

memori che nel corso del XX e del XXI secolo milioni di persone sono state vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità;

risoluti a rendere più efficaci le indagini e l'azione penale in merito ai crimini internazionali ai quali si applica la presente Convenzione, e riconoscendo la necessità di rafforzare il quadro normativo internazionale in materia di cooperazione a tale scopo,

hanno convenuto quanto segue:

## Capitolo I Disposizioni generali

### Articolo 1 Oggetto

La presente Convenzione intende agevolare la cooperazione internazionale in materia penale degli Stati Parte per rafforzare la lotta contro l'impunità del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di eventuali altri crimini internazionali.

### Articolo 2 Campo di applicazione

- (1) Gli Stati Parte applicano la presente Convenzione ai crimini previsti all'articolo 5.
- (2) Ogni Stato può, mediante notifica scritta al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare di applicare la Convenzione anche al crimine o ai crimini di cui in uno degli allegati annessi alla Convenzione nei rapporti con qualsiasi altro Stato Parte che abbia notificato al depositario di applicare la Convenzione al medesimo crimine indicato nel rispettivo allegato, che è parte integrante della Convenzione.

### Articolo 3 Principio interpretativo generale

La presente Convenzione non può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione, comprese le definizioni dei crimini ai quali si applica la Convenzione.

### Articolo 4 Relazione con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non impedisce agli Stati Parte che hanno già concluso altri accordi o stabilito relazioni reciproche in altro modo in merito a un oggetto rientrante nel campo di

applicazione della Convenzione di applicare tali accordi anziché la Convenzione o di intrattenere le proprie relazioni di conseguenza se la cooperazione ne risulta agevolata.

## Articolo 5

### Definizioni di crimini internazionali

(1) Ai fini della presente Convenzione per crimine di genocidio s'intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre misure volte a impedire le nascite in seno al gruppo;
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo a un gruppo diverso.

(2) Ai fini della presente Convenzione per crimine contro l'umanità s'intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;

- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità per ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o sessuale, o altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini ai quali si applica la presente Convenzione;
- i) sparizione forzata di persone;
- j) crimine di apartheid;
- k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

(3) Agli effetti del paragrafo 2:

- a) per *attacco contro popolazioni civili* s'intendono le condotte che implicano la reiterata commissione di atti previsti al paragrafo 2 contro qualsivoglia popolazione civile, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di un'organizzazione diretto a realizzare l'attacco;
- b) per *sterminio* s'intende in particolare sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto e alle medicine;
- c) per *riduzione in schiavitù* s'intende l'esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;
- d) per *deportazione o trasferimento forzato della popolazione* s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi,

dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;

- e) per *tortura* s'intende infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, sul piano fisico o mentale, a una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente causati;
- f) per *gravidanza forzata* s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di gravidanza;
- g) per *persecuzione* s'intende l'intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
- h) per *crimine di apartheid* s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 2, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su un altro o altri gruppi razziali e al fine di perpetuare tale regime;
- i) per *sparizione forzata di persone* s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento di persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

(4) Ai fini della presente Convenzione per crimini di guerra s'intendono:

- a) gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>1</sup>, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
- i) commettere un omicidio volontario;
  - ii) compiere atti di tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
  - iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
  - iv) distruggere proprietà e appropriarsene su larga scala illegalmente e arbitrariamente, se non giustificato da necessità militari;
  - v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
  - vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto a un equo e regolare processo;
  - vii) procedere a deportazioni, trasferimenti o detenzioni illegali;
  - viii) catturare ostaggi;
- b) altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:
- i) dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
  - ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro beni civili, ossia beni che non siano obiettivi militari;

---

<sup>1</sup> RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

- iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili e ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
- iv) lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a beni civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
- vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
- vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
- viii) procedere al trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o alla deportazione e al trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;
- ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;

- x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone e ne danneggiano gravemente la salute;
- xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
- xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- xiii) distruggere o confiscare proprietà del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
- xiv) dichiarare aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio diritti e azioni dei cittadini della nazione nemica;
- xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte a operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese;
- xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;
- xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
- xviii) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i metodi analoghi;
- xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati a intaglio;
- xx) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

- xxi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, come da paragrafo 3 lettera f, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
  - xxii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
  - xxiii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale, nonché unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - xxiv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - xxv) coscrivere o arruolare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- c) in ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
- i) compiere atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
  - ii) violare la dignità personale, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

- iii) prendere ostaggi;
  - iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio emesso da un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
- d) il paragrafo 4 lettera c si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura analoga;
- e) altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:
- i) dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
  - ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale, nonché unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;
  - iii) dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili e ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
  - iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti, purché tali edifici non siano obiettivi militari;
  - v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

- vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, come da paragrafo 3 lettera f, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra;
  - vii) coscrivere o arruolare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
  - viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
  - ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
  - x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
  - xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o a esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentari o ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
  - xii) distruggere o confiscare proprietà dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
- f) Il paragrafo 4 lettera e si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse, atti di violenza sporadici e isolati o atti di natura analoga. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra altri gruppi.

(5) Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 4 lettere c ed e può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico

all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

(6) Agli effetti della presente Convenzione i crimini ai quali si applica la Convenzione non sono considerati crimini politici, crimini connessi a un crimine politico o crimini ispirati da ragioni politiche.

## Articolo 6 Applicazione facoltativa

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 2, gli Stati Parte possono convenire di applicare la presente Convenzione a ogni richiesta vertente su un comportamento che adempia tutte le condizioni elencate qui di seguito, ossia che costituisca:

- a) un crimine di genocidio, un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto internazionale;
- b) un crimine di genocidio, un crimine contro l'umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiedente;
- c) un reato passibile di estradizione ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

## Articolo 7 Criminalizzazione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché i crimini ai quali lo Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2 siano qualificati come crimini nel suo diritto nazionale.

(2) In ogni Stato Parte i crimini previsti al paragrafo 1 vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.

Articolo 8  
Competenza giurisdizionale

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2 paragrafo 1, nonché su tutti i crimini dichiarati applicabili secondo l'articolo 2 paragrafo 2, qualora:

- a) il crimine sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
- b) il presunto autore sia un cittadino di tale Stato.

(2) Ogni Stato Parte può adottare le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2 paragrafo 1, nonché su tutti i crimini dichiarati applicabili secondo l'articolo 2 paragrafo 2, qualora:

- a) il presunto autore sia un apolide residente abitualmente nel territorio di tale Stato;
- b) la vittima sia un cittadino di tale Stato.

(3) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per questi crimini anche qualora il presunto autore si trovi in un territorio sotto la sua giurisdizione e lo Stato Parte non lo estradi verso uno degli Stati contemplati dai paragrafi 1 o 2 o non lo consegni a una corte penale internazionale competente.

(4) La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente al diritto nazionale.

Articolo 9  
Cittadini

Agli effetti della presente Convenzione ogni Stato Parte può in ogni momento, mediante notifica scritta al depositario, definire il termine *cittadino* in conformità con il proprio diritto nazionale.

Articolo 10  
Principio generale di cooperazione

Gli Stati Parte eseguono le richieste di cooperazione presentate in virtù della presente Convenzione in conformità con il proprio diritto nazionale.

Articolo 11  
Prescrizione

Agli effetti della presente Convenzione, i crimini ai quali essa si applica secondo l'articolo 2 non sono soggetti a norme in materia di prescrizione contrarie al diritto internazionale.

Articolo 12  
Diritto di denuncia

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie affinché chiunque ritenga che siano o siano stati commessi crimini ai quali tale Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2 abbia il diritto di sporgere denuncia presso le autorità competenti di tale Stato.

(2) Gli Stati Parte s'impegnano a esaminare le denunce pervenute in modo rapido e imparziale in conformità con il proprio diritto nazionale e le eventuali procedure nazionali pertinenti.

Articolo 13  
Misure cautelari

(1) Se ritiene che le circostanze lo giustifichino e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver

commesso un crimine al quale si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2 pone in detenzione tale persona o adotta qualsiasi altra misura legale atta ad assicurarne la presenza in conformità con il proprio diritto nazionale. La detenzione e le misure legali possono essere mantenute soltanto entro i termini necessari a promuovere un'azione penale o un procedimento di estradizione o di trasferimento.

(2) Tale Stato Parte procede immediatamente a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

(3) Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 riceve sostegno per comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.

(4) Lo Stato Parte che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte indicati all'articolo 8 paragrafi 1 e 2. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare secondo il paragrafo 2 ne comunica se del caso prontamente le conclusioni ai suddetti Stati e indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

#### Articolo 14

##### Aut dedere, aut iudicare

(1) Lo Stato Parte sul cui territorio è scoperto il presunto autore dei crimini ai quali si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2, qualora non lo estradi o consegna a un altro Stato o a una corte penale internazionale competente, sottopone la causa, nei casi previsti all'articolo 8, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale.

(2) Tali autorità decidono come se si trattasse di un crimine di carattere grave in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui all'articolo 8 paragrafo 3, le norme in materia di prove applicabili all'azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2.

(3) Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei crimini ai quali si applica la presente Convenzione fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.

## Articolo 15

### Responsabilità delle persone giuridiche

- (1) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai crimini ai quali tale Stato Parte applica la presente Convenzione secondo l'articolo 2.
- (2) Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
- (3) Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i crimini.
- (4) Ogni Stato Parte garantisce, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

## Articolo 16

### Utilizzo e protezione di dati personali

- (1) Gli Stati Parte assicurano che i dati personali trasmessi da uno Stato Parte a un altro siano utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati trasmessi. I dati personali non possono essere utilizzati per uno scopo incompatibile con quello previsto in origine. I dati personali non possono essere trasmessi a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso preventivo dello Stato Parte che li ha trasmessi per primo. Lo Stato Parte che per primo ha trasmesso i dati personali può precisare le condizioni alle quali lo Stato richiedente deve attenersi per qualsiasi trasmissione.
- (2) Se lo Stato Parte richiesto ha imposto condizioni particolari per l'utilizzo dei dati personali da lui trasmessi, lo Stato Parte richiedente fornisce, su domanda dello Stato Parte richiesto, informazioni in merito all'utilizzo che è stato fatto di tali dati.
- (3) Se lo Stato Parte richiesto, dopo aver divulgato dati allo Stato Parte richiedente, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a imporre un'ulteriore condizione in un caso specifico, un'autorità centrale dello Stato Parte richiesto può consultare un'autorità

centrale dello Stato Parte richiedente per determinare la misura in cui i dati personali possono essere protetti.

(4) Gli Stati Parte si trasmettono dati personali esatti. Se risulta che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che i dati personali non avrebbero dovuto essere trasmessi dallo Stato Parte richiesto o richiedente, lo Stato Parte interessato ne è informato immediatamente. Lo Stato Parte interessato rettifica o cancella senza indugio i dati personali a meno che non siano necessari ai fini dei paragrafi 8 e 9.

(5) Su sua domanda, la persona interessata è informata in merito alla trasmissione e al previsto utilizzo dei dati personali che la riguardano. L'informazione può però essere taciuta per non pregiudicare la prevenzione e l'individuazione di crimini né le indagini o l'azione penale in merito.

(6) I dati personali trasmessi sono cancellati o anonimizzati dallo Stato Parte richiedente appena non sono più necessari allo scopo per il quale sono stati trasmessi, a meno che la loro conservazione non sia indispensabile per esercitare i diritti di cui ai paragrafi 8 e 9.

(7) Lo Stato Parte che riceve i dati personali ne assicura una protezione adeguata contro la perdita accidentale, la distruzione o la modifica accidentale o illecita, la divulgazione e l'accesso non autorizzati e ogni altro trattamento non autorizzato.

(8) Ai fini della presente Convenzione gli Stati Parte assicurano che la persona interessata da una trasmissione di dati abbia il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la riguardano, come pure la loro rettifica o cancellazione, allo Stato Parte che ha trasmesso i dati o allo Stato Parte che li ha ricevuti. L'esercizio di tale diritto può essere limitato se pregiudica uno degli scopi di cui al paragrafo 1 o l'esercizio di diritti e libertà di terzi.

(9) Gli Stati Parte assicurano che le persone interessate dispongano di un rimedio giuridico efficace in caso di violazione di uno degli obblighi definiti nel presente articolo.

(10) Lo Stato Parte richiesto non è tenuto a trasmettere dati personali se il diritto nazionale applicabile lo vieta o se lo Stato Parte ha motivo di ritenere che una tale trasmissione potrebbe ledere gli interessi legittimi della persona interessata.

## Articolo 17

### Trasmissione spontanea di informazioni

- (1) Fatto salvo il proprio diritto nazionale, ogni Stato Parte può trasmettere a un altro Stato Parte che non ne abbia fatto richiesta informazioni relative ai crimini ai quali applica la presente Convenzione qualora ritenga che tali informazioni possano aiutare lo Stato Parte destinatario a condurre o concludere con successo indagini o procedimenti penali oppure indurre quest'ultimo Stato Parte a formulare una richiesta conforme alla presente Convenzione. Fatte salve disposizioni più favorevoli in altri strumenti giuridici, provvedono alla trasmissione spontanea di informazioni le autorità competenti degli Stati Parte interessati.
- (2) La trasmissione di informazioni ai sensi del paragrafo 1 deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali nello Stato Parte trasmittente.
- (3) Le autorità competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta dello Stato parte trasmittente di mantenere dette informazioni riservate, anche se solo temporaneamente, o di applicare restrizioni al loro utilizzo.
- (4) Fatto salvo il paragrafo 3 lo Stato Parte destinatario può divulgare, nel corso di un procedimento, le informazioni che possano disculpate un accusato. In tal caso, prima di divulgarle, lo Stato Parte destinatario preavvisa lo Stato Parte trasmittente e, se richiesto, si consulta con quest'ultimo. Se, eccezionalmente, un preavviso non fosse possibile, lo Stato Parte destinatario comunica senza indugio allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.
- (5) Lo Stato Parte trasmittente può chiedere che le informazioni trasmesse non siano utilizzate come prove in un procedimento penale prima che sia stata accolta una richiesta d'assistenza giudiziaria.

## Articolo 18

### Spese

- (1) Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta secondo la presente Convenzione sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso tenore della Convenzione o diverso accordo tra gli Stati Parte in questione. Se, per eseguire la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese

considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.

(2) Lo Stato Parte richiedente prende a carico o rimborsa le spese seguenti a meno che lo Stato Parte richiesto non rinunci al rimborso parziale o integrale di tali spese:

- a) le spese cagionate dall'intervento di periti nel territorio dello Stato Parte richiesto;
- b) le spese sostenute per stabilire e mettere a disposizione collegamenti video o telefonici;
- c) la retribuzione degli interpreti messi a disposizione dallo Stato Parte richiesto;
- d) le indennità ai testimoni e le loro spese di trasferta nello Stato Parte richiesto.

(3) Le spese per il trasferimento di un detenuto nello Stato Parte richiedente secondo l'articolo 36 sono a carico dello Stato Parte richiedente.

(4) Le spese per il trasferimento di un estradando nello Stato Parte richiedente sono a carico dello Stato Parte richiedente.

(5) Le spese per il trasferimento di un condannato nello Stato Parte chiamato a eseguire la condanna sono a carico di quest'ultimo.

## Articolo 19

### Terminologia in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

- a) *confisca*: lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente;
- b) *congelamento* o *sequestro*: il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, o il fatto di assumere temporaneamente la

custodia o il controllo di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente;

- c) *proventi del crimine*: qualsiasi bene proveniente dalla commissione di un crimine al quale si applica la presente Convenzione od ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un tale crimine;
- d) *beni*: tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o i diritti relativi.

Capitolo II  
Autorità centrali e comunicazione

Articolo 20  
Autorità centrali

- (1) Ogni Stato Parte designa una o più autorità centrali. Le autorità centrali hanno il compito di trasmettere e ricevere richieste di cooperazione e informazioni in merito alla cooperazione in conformità con la presente Convenzione, e incoraggiano l'esecuzione rapida e corretta delle richieste da parte delle autorità competenti.
- (2) Lo Stato Parte nel quale vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per la cooperazione ai sensi della presente Convenzione può designare un'autorità centrale distinta che svolga le funzioni previste al paragrafo 1 per quella regione o quel territorio.
- (3) Lo Stato Parte nel quale vi sia un'autorità centrale distinta responsabile di trasmettere e ricevere richieste e informazioni in conformità con disposizioni specifiche della presente Convenzione può designare un'autorità centrale distinta che svolga le funzioni previste al paragrafo 1 per le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
- (4) Se uno o più Stati Parte lo chiedono, le autorità centrali possono consultarsi in merito all'applicazione della presente Convenzione.
- (5) Ogni Stato Parte notifica la designazione di una o più autorità centrali secondo il paragrafo 1 mediante dichiarazione scritta al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa. In seguito ogni Stato può, in qualsiasi momento e secondo le medesime modalità, modificare i termini della propria dichiarazione.

Articolo 21  
Canale di comunicazione e punti di contatto unici

- (1) Le richieste presentate in virtù della presente Convenzione e le relative comunicazioni vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte.

(2) Ogni Stato può, mediante dichiarazione al depositario al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa oppure in qualsiasi momento successivo, notificare di voler ricevere le richieste per via diplomatica e/o, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.

(3) Ai fini di una comunicazione efficiente in merito all'esecuzione di una singola richiesta presentata in virtù della presente Convenzione, ogni Stato Parte può, fatto salvo l'articolo 20 paragrafi 1-4, designare punti di contatto unici in seno alle proprie autorità competenti. Questi punti di contatto possono comunicare tra di loro in merito ad aspetti pratici riguardanti l'esecuzione di una tale richiesta.

(4) In vista dell'applicazione dell'articolo 85 paragrafo 1, ogni Stato indica i punti di contatto unici che ha designato.

(5) Laddove convenuto dagli Stati Parte, per la trasmissione di richieste, informazioni o comunicazioni in virtù della presente Convenzione possono essere utilizzati canali elettronici sicuri, tenendo conto della necessità di proteggere la confidenzialità e assicurare l'autenticità di quanto trasmesso. In tutti i casi, lo Stato Parte interessato deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.

## Articolo 22

### Lingue accettate

(1) Le richieste sono formulate in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto.

(2) Ogni Stato Parte comunica la lingua o le lingue che accetta informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

### Capitolo III Assistenza giudiziaria

#### Articolo 23

##### Campo di applicazione del capitolo III

(1) Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i crimini ai quali applicano la presente Convenzione.

(2) L'assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in base a leggi, trattati, accordi e intese pertinenti dello Stato Parte richiesto in relazione alle indagini, alle azioni penali e ai procedimenti giudiziari per i crimini di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 15 paragrafo 1 nello Stato Parte richiedente.

#### Articolo 24

##### Scopo della richiesta

L'assistenza giudiziaria da fornire in virtù della presente Convenzione può essere richiesta per:

- a) acquisire prove o dichiarazioni di persone, anche mediante videoconferenza se previsto dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;
- b) esaminare oggetti e luoghi;
- c) fornire informazioni, prove e perizie tecniche;
- d) eseguire perquisizioni, sequestri e confische;
- e) notificare documenti di natura giudiziaria;
- f) fornire originali o copie, all'occorrenza autenticati, dei relativi documenti, atti e dati informatici, compresi documenti ufficiali, bancari, finanziari, societari o aziendali;

- g) agevolare la comparsa volontaria di persone e il trasferimento temporaneo di detenuti nello Stato Parte richiedente;
- h) impiegare tecniche investigative speciali;
- i) effettuare osservazioni transfrontaliere;
- j) istituire squadre investigative comuni;
- k) adottare misure che garantiscano una protezione adeguata delle vittime e dei testimoni nonché dei loro diritti;
- l) fornire ogni altro tipo di assistenza previsto dalla legge dello Stato Parte richiesto.

#### Articolo 25

##### Richiesta e atti allegati

- (1) Le richieste di assistenza giudiziaria sono formulate per scritto con modalità tali da permettere allo Stato Parte richiesto di accertarne l'autenticità.
- (2) Una richiesta di assistenza giudiziaria contiene o ha come allegato:
  - a) l'identità dell'autorità che formula la richiesta;
  - b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce le indagini, l'azione penale o il procedimento giudiziario;
  - c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne nelle richieste di notifica di atti giudiziari;
  - d) un esposto del diritto nazionale pertinente, corredato di testi di riferimento, e un esposto delle pene inflitte o comminate per tale crimine;

- e) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e la specificazione di eventuali procedure particolari che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite;
- f) laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità;
- g) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni e, laddove necessario, la loro pertinenza per le indagini, l'azione penale o il procedimento giudiziario cui si riferiscono;
- h) se del caso, il termine entro il quale fornire l'assistenza giudiziaria e i motivi che lo giustificano;
- i) all'occorrenza, un esposto del diritto nazionale pertinente che permette ai testimoni di non deporre.

(3) In casi urgenti, se convenuto tra lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto, le richieste possono essere formulate verbalmente o in ogni altro modo che produca una traccia scritta, ma devono essere confermate secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2 non appena ragionevolmente possibile.

#### Articolo 26

##### Riservatezza delle richieste di assistenza giudiziaria

Lo Stato Parte richiesto serba la riservatezza sui fatti, il contenuto e l'esito della richiesta, salvo quanto necessario alla sua esecuzione. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza, ne informa senza indugio lo Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente decide se la richiesta va comunque eseguita.

#### Articolo 27

##### Misure provvisorie

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto può, in conformità con la sua legge nazionale, ordinare misure provvisorie al fine di preservare le prove, di mantenere una situazione esistente oppure di proteggere interessi giuridici minacciati.

(2) Lo Stato Parte richiesto può accogliere la richiesta di misure provvisorie parzialmente o a determinate condizioni, segnatamente limitando la durata delle misure da adottare.

#### Articolo 28

##### Informazioni supplementari

Se lo Stato Parte richiesto ritiene che le informazioni fornite a sostegno di una richiesta di assistenza giudiziaria non siano sufficienti per decidere in merito alla richiesta o per eseguirla, può chiedere di ricevere informazioni supplementari entro un congruo termine che esso stabilisce.

#### Articolo 29

##### Base giuridica dell'assistenza giudiziaria

Uno Stato Parte che subordina l'assistenza giudiziaria all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di assistenza giudiziaria da uno Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato in materia può considerare la presente Convenzione come fondamento giuridico per l'assistenza giudiziaria in relazione ai crimini ai quali essa si applica.

#### Articolo 30

##### Motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria

(1) L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, tenuto debito conto dei principi di cui al paragrafo 2, se:

- a) lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona per la razza, il sesso, il colore, una disabilità fisica o mentale, l'orientamento sessuale, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, le idee politiche o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati;
- b) la richiesta verte su un crimine punito con la pena capitale nel diritto nazionale dello Stato Parte richiedente, a meno che, conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto:

- i) lo Stato Parte richiedente fornisca garanzie credibili, sufficienti ed effettive che la pena capitale non sarà pronunciata o accetti, se lo Stato Parte richiesto ne fa domanda, una condizione conforme ai requisiti dello Stato Parte richiesto di non pronunciare la pena capitale, oppure
  - ii) se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto lo consente e la pena capitale è già stata pronunciata, lo Stato Parte richiedente fornisca garanzie credibili, sufficienti ed effettive che la pena capitale non sarà eseguita o accetti, se lo Stato Parte richiesto ne fa domanda, una condizione conforme ai requisiti dello Stato Parte richiesto di non eseguire la pena capitale;
- c) la richiesta verte su fatti per i quali nello Stato Parte richiesto è stata pronunciata, nei confronti della persona perseguita, una sentenza definitiva per un crimine fondato sui medesimi atti delittuosi;
- d) vi sono seri motivi per credere che, nello Stato Parte richiedente, la persona oggetto della richiesta sia sottoposta a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a una violazione flagrante del diritto a un processo equo o ad altre violazioni flagranti di diritti umani fondamentali ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;
- e) in relazione a un crimine fondato sui medesimi atti delittuosi, il diritto nazionale vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali crimini siano oggetto di indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell'ambito della competenza giurisdizionale di tali autorità;
- f) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- g) lo Stato Parte richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, al proprio ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali;
- h) la richiesta non è stata presentata a nome di un tribunale d'eccezione o di un tribunale speciale dello Stato Parte richiedente, a meno che le autorità

competenti dello Stato Parte richiedente diano assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale al quale le prescrizioni d'organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale;

- i) accogliere la richiesta è contrario al diritto nazionale in materia di assistenza giudiziaria dello Stato Parte richiesto;
- j) vi sono seri motivi per credere che la persona oggetto della richiesta rischi effettivamente d'incorrere nell'ergastolo senza possibilità di scarcerazione condizionale o in una pena di durata indeterminata.

(2) Esercitando il proprio potere discrezionale secondo il paragrafo 1, gli Stati Parte tengono conto dei principi nazionali e internazionali dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

(3) Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria solo perché il crimine è considerato un atto riguardante anche questioni fiscali; non possono rifiutare una richiesta di assistenza giudiziaria nemmeno invocando il segreto bancario.

(4) Il rifiuto totale o parziale di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

(5) Prima di rifiutare una richiesta ai sensi del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi dell'articolo 32 paragrafo 4, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

### Articolo 31

#### Restrizioni alla trasmissione e all'utilizzo di informazioni e prove

(1) Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere o utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto.

(2) Questo articolo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che disculpino un accusato. In tale caso, prima di divulgarle, lo Stato Parte richiedente preavvisa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con quest'ultimo. Se, eccezionalmente, un preavviso non fosse possibile, lo Stato Parte richiedente comunica senza indugio allo Stato Parte richiesto la divulgazione.

(3) Se lo Stato Parte richiesto ha imposto condizioni particolari per l'utilizzo delle informazioni o prove fornite, lo Stato Parte richiedente fornisce, su domanda dello Stato Parte richiesto, indicazioni in merito all'uso che è stato fatto di tali informazioni o prove.

(4) Se lo Stato Parte richiesto, dopo aver divulgato informazioni o prove allo Stato Parte richiedente, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a imporre un'ulteriore condizione in un caso specifico, un'autorità centrale dello Stato Parte richiesto può consultare un'autorità centrale dello Stato Parte richiedente per determinare la misura in cui le prove e le informazioni possono essere protette.

## Articolo 32

### Esecuzione della richiesta

(1) La richiesta viene eseguita conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non è contraria al diritto nazionale dello Stato Parte richiesto e laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella richiesta.

(2) Lo Stato Parte richiesto esegue la richiesta non appena possibile e tiene conto il più possibile delle eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non è più necessaria.

(3) Se lo Stato Parte richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Parte richiesto lo informa, per quanto possibile, della data e del luogo di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Le autorità e le persone in causa possono presenziare all'esecuzione se lo Stato Parte richiesto vi acconsente.

(4) L'esecuzione della richiesta può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in

corso. Se del caso ogni differimento va motivato indicando, laddove possibile, a quali condizioni ed entro quale termine l'esecuzione sarebbe fattibile.

### Articolo 33

#### Deposizioni nello Stato Parte richiesto

(1) Testimoni e periti sono sentiti in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto. Possono rifiutarsi di deporre se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto o richiedente lo consente.

(2) Se il loro rifiuto di deporre si fonda sul diritto nazionale dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto consulta lo Stato Parte richiedente.

(3) Un testimone o perito che si avvale del diritto di non deporre secondo il paragrafo 1 non può per questo incorrere in nessuna sanzione nello Stato Parte richiedente o richiesto.

(4) Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione lo Stato Parte richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, l'identità e la qualifica di tutte le altre persone dello Stato Parte richiesto che hanno partecipato all'audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l'audizione. Questo atto è trasmesso dallo Stato Parte richiesto allo Stato Parte richiedente.

(5) Nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di deporre pur avendone l'obbligo o non dicano il vero, ogni Stato Parte prende le misure necessarie per assicurare che si applichi il diritto nazionale come se l'audizione fosse effettuata in un procedimento nazionale.

### Articolo 34

#### Audizione mediante videoconferenza

(1) Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, quest'ultimo può chiedere che l'audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2-7. Questo paragrafo può applicarsi anche all'utilizzo della videoconferenza per

altri scopi, ad esempio l'identificazione di oggetti, persone o luoghi, se lo Stato Parte richiesto vi acconsente.

(2) Lo Stato Parte richiesto consente all'audizione mediante videoconferenza se il ricorso a questo metodo non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto e a condizione che disponga degli strumenti tecnici necessari. Qualora lo Stato Parte richiesto non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dallo Stato Parte richiedente di comune accordo.

(3) Le domande di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 25, il nome dell'autorità giudiziaria preposta all'audizione oppure, se lo Stato Parte richiesto vi acconsente, il nome di un'altra autorità competente incaricata dell'audizione.

(4) L'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto può citare a comparire la persona interessata secondo le forme previste dal diritto nazionale.

(5) All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'audizione ha luogo in presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto, se necessario assistita da un interprete ed eventualmente incaricata di garantire anche l'identificazione della persona da ascoltare, nonché il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato Parte richiesto; se ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto dello Stato Parte richiesto, l'autorità giudiziaria di quest'ultimo adotta immediatamente le misure necessarie per assicurare che l'audizione si svolga secondo tali principi;
- b) le competenti autorità degli Stati Parte richiedente e richiesto concordano, all'occorrenza, misure relative alla protezione della persona da ascoltare;
- c) l'audizione è condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il diritto nazionale;
- d) su domanda dello Stato Parte richiedente o della persona da ascoltare, lo Stato Parte richiesto provvede affinché detta persona sia assistita, all'occorrenza, da un interprete o un legale;

e) la persona da ascoltare può avvalersi del diritto di non deporre riconosciute dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto o dello Stato Parte richiedente.

(6) Le Parti possono inoltre applicare, a loro discrezione, il presente articolo anche alle audizioni mediante videoconferenza cui partecipa l'accusato o l'indiziato, se questi ha dato il suo consenso. In tal caso, la decisione di tenere la videoconferenza e le modalità del suo svolgimento sono subordinate al consenso di entrambi gli Stati Parte e alla conformità con il loro rispettivo diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali.

(7) Questo articolo non pregiudica eventuali altri accordi che consentono di procedere ad audizioni mediante videoconferenza con altre modalità.

### Articolo 35

#### Comparizione nello Stato Parte richiedente

(1) Lo Stato Parte richiedente che ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie ne fa menzione nella richiesta di notifica della citazione. Lo Stato Parte richiesto invita il testimone o il perito a comparire sul territorio dello Stato Parte richiedente e informa senza indugio lo Stato Parte richiedente della risposta del testimone o del perito.

(2) Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, la richiesta o la citazione deve menzionare l'importo approssimativo delle indennità da versare e delle spese di trasferta da rimborsare.

(3) Su domanda lo Stato Parte richiesto può accordare un anticipo delle spese al testimone o al perito. L'anticipo è rimborsato dallo Stato Parte richiedente.

(4) Il testimone o il perito che non ha ottemperato a una citazione a comparire di cui è stata chiesta la notifica non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura di coercizione anche qualora la citazione contenesse comminatorie, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato Parte richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

## Articolo 36

### Trasferimento temporaneo di detenuti

(1) Una persona che è detenuta o sconta una condanna nel territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per crimini previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato; e
- b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengono appropriate.

(2) Ai fini del paragrafo 1:

- a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
- b) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita, così come concordato precedentemente o come altrimenti concordato dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
- c) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona non può esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
- d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.

Articolo 37  
Salvacondotto

(1) Il testimone, il perito o chiunque altro, su domanda dello Stato Parte richiedente, acconsenta a fornire prove in un procedimento o a collaborare a un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non può essere perseguito, detenuto, punito, né sottoposto a qualsiasi altra restrizione della libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto.

(2) Il salvacondotto di cui al paragrafo 1 spira quando il testimone, il perito o l'altra persona:

- a) avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di 15 giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane comunque volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente; o
- b) ritorna di sua libera volontà nel territorio dello Stato Parte richiedente dopo averlo lasciato.

Articolo 38  
Trasmissione di oggetti, documenti, atti e altri elementi di prova

(1) Su domanda lo Stato Parte richiesto può trasmettere allo Stato Parte richiedente gli oggetti, i documenti, gli atti o gli elementi di prova richiesti. Se lo Stato Parte richiedente domanda espressamente la trasmissione degli originali di documenti, atti o altri elementi di prova, lo Stato Parte richiesto fa tutto il possibile per dare seguito alla richiesta.

(2) Lo Stato Parte richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato Parte richiesto non vi rinunci esplicitamente.

## Articolo 39

### Tecniche investigative speciali

(1) Ogni Stato Parte, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto nazionale, adotta con i propri mezzi le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio per indagare e perseguire in modo efficace i crimini ai quali applica la presente Convenzione.

(2) Allo scopo di indagare sui crimini cui gli Stati Parte applicano la presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche investigative speciali nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e applicati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità con le disposizioni ivi contenute.

(3) In mancanza di accordi o intese secondo il paragrafo 2, le decisioni sull'impiego di tecniche investigative speciali su scala internazionale vengono adottate caso per caso e possono, se necessario, tenere conto delle disposizioni e delle intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.

## Articolo 40

### Indagini sotto copertura

(1) Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto possono convenire di collaborare nello svolgimento di indagini condotte da agenti sotto copertura o falsa identità per crimini ai quali applicano la presente Convenzione.

(2) La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato Parte richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le autorità competenti dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte richiesto si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell'indagine sotto copertura, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.

(3) Le indagini sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato Parte nel cui territorio si svolgono. Le autorità competenti degli Stati Parte coinvolti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'indagine sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti sotto copertura o falsa identità.

(4) Ai fini del paragrafo 2 ogni Stato Parte designa le autorità competenti, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

#### Articolo 41

##### Squadre investigative comuni

(1) Le autorità competenti di due o più Stati Parte possono, di comune accordo, adottare le misure necessarie secondo il loro diritto nazionale e il diritto internazionale per costituire una squadra investigativa comune, per uno scopo determinato e una durata limitata prorogabile con accordo reciproco, per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati Parte coinvolti.

(2) La composizione della squadra è indicata nell'accordo. Una squadra investigativa comune può in particolare essere costituita quando:

- a) le indagini condotte da uno Stato Parte su crimini ai quali applica la presente Convenzione comportano inchieste difficili e di notevole portata che riguardano altri Stati Parte;
- b) più Stati Parte svolgono indagini su crimini ai quali applicano la presente Convenzione e che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati Parte coinvolti.

(3) Una richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune può essere presentata da qualsiasi Stato Parte interessato. La squadra è costituita in uno degli Stati Parte in cui devono svolgersi le indagini.

(4) Oltre alle informazioni di cui all'articolo 25, le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonché allo scopo e alla durata per i quali la squadra investigativa comune verrebbe costituita.

(5) La squadra investigativa comune opera nel territorio degli Stati Parte che la costituiscono secondo le seguenti condizioni generali:

- a) il o i responsabili della squadra rappresentano le autorità competenti che partecipano alle indagini penali dello Stato Parte nel cui territorio la squadra interviene;
- b) il o i responsabili della squadra agiscono entro i limiti delle loro competenze in conformità con il diritto nazionale;
- c) la squadra opera in conformità con il diritto dello Stato Parte nel cui territorio interviene;
- d) nello svolgere le loro funzioni, i membri e i membri distaccati della squadra rispondono alle persone di cui alla lettera a, tenendo conto delle condizioni stabilite dalle rispettive autorità nell'accordo sulla costituzione della squadra;
- e) lo Stato Parte in cui la squadra interviene predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle di operare.

(6) Ai sensi del presente articolo, i membri della squadra comune provenienti dallo Stato Parte nel cui territorio la squadra interviene sono designati come *membri*, invece i membri provenienti da altri Stati Parte diversi da quello in cui la squadra interviene sono designati come *membri distaccati*.

(7) I membri distaccati della squadra investigativa comune sono autorizzati a essere presenti quando vengono adottate misure investigative nello Stato Parte in cui opera la squadra. Tuttavia, per ragioni particolari, il responsabile della squadra può disporre altrimenti in conformità con il diritto dello Stato Parte in cui la squadra opera.

(8) I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte in cui opera la squadra, essere incaricati dal responsabile della squadra di eseguire talune misure investigative, qualora ciò sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato Parte in cui opera la squadra e dello Stato Parte che li ha distaccati.

(9) Se la squadra investigativa comune necessita di misure investigative in uno degli Stati Parte che l'hanno costituita, i membri distaccati da tale Stato Parte possono chiederne l'adozione alle proprie autorità competenti. Le misure in questione sono esaminate in tale Stato Parte alle condizioni che si applicherebbero qualora fossero richieste nell'ambito di un'indagine svolta a livello nazionale.

(10) Se la squadra investigativa comune ha bisogno dell'assistenza di uno Stato Parte che non ha partecipato alla costituzione della squadra, o di uno Stato terzo, le autorità competenti dello Stato Parte in cui si svolge l'intervento ne possono fare richiesta alle autorità competenti dell'altro Stato interessato conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti.

(11) Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, i membri distaccati della squadra possono, conformemente al loro diritto nazionale e nei limiti della loro competenza, fornire alla squadra informazioni disponibili nello Stato Parte che li ha distaccati.

(12) Le informazioni ottenute legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti ottenibili dalle autorità competenti degli Stati Parte coinvolti possono essere utilizzate:

- a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) per individuare, indagare e perseguire altri crimini, previo accordo dell'autorità competente dello Stato Parte in cui è stata ottenuta l'informazione; detto consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato Parte interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicate le disposizioni della lettera b in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati Parte che hanno costituito la squadra.

(13) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata ogni altra vigente disposizione o intesa concernente la costituzione o l'attività di squadre investigative comuni.

(14) Nella misura consentita dal diritto nazionale degli Stati Parte interessati o dalle disposizioni di qualunque strumento giuridico tra di essi applicabile, è possibile concordare che persone diverse dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Parte che hanno costituito la squadra investigativa comune partecipino alle attività della stessa. I diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtù del presente articolo non si applicano a tali persone a meno che l'accordo non stabilisca espressamente altrimenti.

## Articolo 42

### Osservazione transfrontaliera

(1) Gli agenti delle autorità di contrasto di uno degli Stati Parte che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, osservano nel proprio Paese una persona sospettata di aver partecipato a un crimine cui gli Stati Parte coinvolti applicano la presente Convenzione oppure una persona nei cui confronti vi sono seri motivi di credere che possa portare all'identificazione o alla localizzazione della persona sospettata possono essere autorizzati a continuare l'osservazione nel territorio di un altro Stato Parte se quest'ultimo ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera sul fondamento di una richiesta d'assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

(2) Su domanda, l'osservazione è affidata agli agenti dello Stato Parte nel cui territorio essa ha luogo.

(3) La richiesta d'assistenza giudiziaria menzionata nel paragrafo 1 deve essere indirizzata a un'autorità designata da ciascuno degli Stati Parte e competente per accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

(4) L'osservazione transfrontaliera effettuata da uno o più agenti menzionati nel paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) gli agenti osservatori devono conformarsi al presente articolo e al diritto nazionale dello Stato Parte nel cui territorio operano; ottemperano alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti;

- b) durante l'osservazione, gli agenti osservatori si muniscono di un documento attestante l'avvenuta autorizzazione;
- c) gli agenti osservatori sono in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualità ufficiale;
- d) durante l'osservazione, gli agenti osservatori possono portare la propria arma di servizio, salvo esplicita decisione contraria dello Stato Parte richiesto; l'uso è vietato tranne in caso di legittima difesa secondo il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;
- e) è vietato entrare nelle abitazioni e nei luoghi non accessibili al pubblico;
- f) gli agenti osservatori non possono né interpellare né fermare la persona osservata;
- g) ogni operazione è oggetto di un rapporto indirizzato alle autorità dello Stato Parte nel cui territorio si è svolta; agli agenti osservatori può essere chiesto di comparire di persona;
- h) se chiesto dalle autorità dello Stato Parte nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione, le autorità dello Stato Parte di cui sono originari gli agenti osservatori forniscono la loro assistenza nell'indagine successiva all'operazione cui hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie.

(5) Ai fini del paragrafo 3 ogni Stato Parte designa le autorità competenti, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

#### Articolo 43

#### Responsabilità penale degli agenti

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 39–42, gli agenti di uno Stato Parte diverso dallo Stato Parte in cui si svolge l'operazione sono equiparati agli agenti di quest'ultimo per quanto riguarda i crimini che dovessero subire o commettere, a meno che non sia stato convenuto altrimenti tra gli Stati Parte interessati.

#### Articolo 44

##### Responsabilità civile degli agenti

- (1) Quando, conformemente agli articoli 39–42, gli agenti di uno Stato Parte operano in un altro Stato Parte, il primo Stato Parte è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto dello Stato Parte in cui essi operano.
- (2) Lo Stato Parte nel quale sono stati causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
- (3) Lo Stato Parte i cui agenti abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato Parte rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alla vittima.
- (4) Fatti salvi l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e le disposizioni del paragrafo 3, ogni Stato Parte rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato Parte il risarcimento dei danni da esso subiti.
- (5) Le disposizioni del presente articolo si applicano salvo che gli Stati Parte non abbiano convenuto altrimenti.

#### Articolo 45

##### Cooperazione internazionale ai fini della confisca

- (1) Nella più ampia misura possibile e in conformità con il suo diritto nazionale, uno Stato Parte che, per un crimine al quale applica la presente Convenzione, ha ricevuto una richiesta per la confisca di proventi del crimine o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi, compresi i beni riciclati, oppure di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per tali crimini oppure di altri beni destinati alle vittime a titolo di riparazione secondo l'articolo 83 paragrafo 3, che si trovano sul suo territorio:
  - a) trasmette la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un ordine di confisca e di far eseguire l'ordine emesso; o
  - b) trasmette alle proprie autorità competenti, affinché ne diano esecuzione nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale nel territorio dello

Stato Parte richiedente, nella misura in cui esso sia relativo a proventi del crimine, beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per crimini ai quali applica la presente Convenzione, oppure ad altri beni destinati alle vittime a titolo di riparazione secondo l'articolo 83 paragrafo 3, che si trovano sul territorio dello Stato Parte richiesto.

(2) Facendo seguito a una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un crimine al quale lo Stato Parte richiesto applica la presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta, nella più ampia misura possibile e in conformità con il suo diritto nazionale, misure volte a identificare, rintracciare, congelare e sequestrare proventi del crimine, beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per crimini ai quali applica la presente Convenzione, ai fini di un'eventuale confisca che dev'essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente o, nel caso di una richiesta di cui al paragrafo 1, dallo Stato Parte richiesto.

(3) Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte o in tutto, in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo di detti proventi.

(4) Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti, tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati.

(5) Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine.

(6) Ai fini del presente articolo, ogni Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorità competenti a ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto a quanto disposto nel presente paragrafo.

(7) Le disposizioni del paragrafo 1 possono applicarsi anche in caso di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi del crimine, se i beni che possono essere oggetto dell'esecuzione della confisca si trovano sul territorio dello Stato Parte richiesto. In tali casi, quando l'esecuzione della confisca avviene a norma del

paragrafo 1, lo Stato Parte richiesto, qualora non sia ottenuto il pagamento, può soddisfare i propri diritti su qualsiasi bene disponibile a tale scopo.

(8) Nei limiti consentiti dal diritto nazionale gli Stati Parte possono cooperare con gli Stati Parte che richiedono l'esecuzione di misure che equivalgano a una confisca, comportino lo spossessamento di beni e non costituiscano sanzioni penali, sempre che tali misure siano state disposte da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente per crimini ai quali applica la presente Convenzione e che i beni siano appurati essere proventi del crimine o costituiscano altri beni ai sensi dei paragrafi 3-5.

(9) Oltre alle informazioni di cui all'articolo 25, le richieste presentate ai sensi del presente articolo contengono:

- a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 lettera a, una descrizione dei beni e degli averi da confiscare e un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente che consentano allo Stato Parte richiesto di far emettere un ordine di confisca ai sensi del suo diritto nazionale;
- b) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 lettera b, una copia legalmente ammissibile di un ordine di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta, un'esposizione dei fatti e informazioni riguardanti i limiti entro cui si richiede di eseguire l'ordine;
- c) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 2, una dichiarazione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente e una descrizione delle misure richieste.

(10) Gli ordini o le misure previsti ai paragrafi 1 e 2 sono adottati dallo Stato Parte richiesto in conformità e nel rispetto del proprio diritto nazionale e delle proprie norme procedurali, nonché di eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali con lo Stato Parte richiesto.

(11) L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.

Articolo 46  
Restituzione

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, lo Stato Parte richiesto può, nei limiti consentiti dal diritto nazionale, mettere a disposizione dello Stato Parte richiedente beni sequestrati o confiscati, ottenuti attraverso crimini ai quali gli Stati Parte interessati applicano la presente Convenzione. Lo Stato Parte richiedente può decidere di restituire i beni ai loro legittimi proprietari.

(2) Lo Stato Parte richiesto che trasmette oggetti, documenti, atti o elementi di prova può rinunciare a restituirli prima o dopo la trasmissione allo Stato Parte richiedente, se ciò può favorire la restituzione di detti oggetti, documenti, atti o elementi di prova al legittimo proprietario.

Articolo 47  
Destinazione degli averi confiscati

(1) Uno Stato Parte che confisca proventi del crimine o beni ne dispone in conformità con il suo diritto nazionale e le sue procedure amministrative.

(2) Nei limiti consentiti dal diritto nazionale e se vi è richiesta in tal senso, gli Stati Parte che agiscono su richiesta di un altro Stato Parte conformemente all'articolo 45 prendono in considerazione a titolo prioritario la restituzione dei beni o proventi del crimine confiscati oppure del valore corrispondente a tali proventi o beni allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime dei crimini ai quali gli Stati Parte applicano la presente Convenzione o restituire detti beni o proventi ai loro legittimi proprietari.

(3) Uno Stato Parte che agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi dell'articolo 45 può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese in base ai quali dividere con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi o beni, o i fondi derivanti dalla loro vendita, in conformità con il suo diritto nazionale o le sue procedure amministrative.

## Articolo 48

### Trasferimento dei procedimenti

Ogni Stato Parte può valutare la possibilità di trasferire a un altro Stato Parte i procedimenti penali per un crimine al quale entrambi applicano la presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni.

## Capitolo IV Estradizione

### Articolo 49

#### Campo di applicazione del capitolo IV

- (1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai crimini ai quali si applica la Convenzione quando la persona oggetto della richiesta di estradizione di uno Stato Parte si trova nel territorio dello Stato Parte richiesto.
- (2) Fatto salvo l'articolo 51, l'extradizione è accordata se il crimine è punito con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno in virtù del diritto nazionale sia dello Stato Parte richiesto sia dello Stato Parte richiedente. Se nello Stato Parte richiedente una persona è stata condannata a una pena detentiva, la pena residua da scontare deve essere di almeno sei mesi.
- (3) Se la richiesta di estradizione riguarda più crimini distinti, di cui almeno uno dà luogo a estradizione in virtù della presente Convenzione e di cui alcuni non sono previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti crimini.
- (4) Ogni crimine al quale gli Stati parte applicano la presente Convenzione è considerato un crimine passibile di estradizione ai sensi di qualsiasi trattato di estradizione vigente tra loro. Gli Stati Parte si impegnano a inserire tali crimini come crimini passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.

### Articolo 50

#### Base giuridica dell'extradizione

Se uno Stato Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione come fondamento giuridico per l'extradizione in relazione ai crimini ai quali si applica la presente Convenzione.

Articolo 51  
Motivi per rifiutare l'extradizione

- (1) L'extradizione è rifiutata se:
- a) lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona per la razza, il sesso, il colore, una disabilità fisica o mentale, l'orientamento sessuale, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, le idee politiche o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati;
  - b) la richiesta verte su un crimine punito con la pena capitale nel diritto nazionale dello Stato Parte richiedente, a meno che, in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto:
    - i) lo Stato Parte richiedente fornisca garanzie credibili, sufficienti ed effettive che la pena capitale non sarà pronunciata o accetti, se lo Stato Parte richiesto ne fa domanda, una condizione conforme ai requisiti dello Stato Parte richiesto di non pronunciare la pena capitale, oppure
    - ii) se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto lo consente e la pena capitale è già stata pronunciata, lo Stato Parte richiedente fornisca garanzie credibili, sufficienti ed effettive che la pena capitale non sarà eseguita o accetti, se lo Stato Parte richiesto ne fa domanda, una condizione conforme ai requisiti dello Stato Parte richiesto di non eseguire la pena capitale;
  - c) lo Stato Parte richiesto ha già pronunciato, nei confronti dell'extradando, una sentenza definitiva per un crimine fondato sui medesimi atti delittuosi;
  - d) vi sono seri motivi per credere che, nello Stato Parte richiedente, l'extradando sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a una violazione flagrante del diritto a un processo equo o ad altre violazioni flagranti di diritti umani fondamentali ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto;

- (2) L'extradizione può essere rifiutata se:
- a) l'estradando rischia effettivamente d'incorrere nell'ergastolo senza possibilità di scarcerazione condizionale o in una pena di durata indeterminata;
  - b) l'estradando dev'essere giudicato dinanzi a un tribunale internazionale competente riconosciuto dallo Stato Parte richiesto;
  - c) un tribunale internazionale competente la cui giurisdizione è riconosciuta dallo Stato Parte richiesto o da un altro Stato ha già pronunciato, nei confronti dell'estradando, una sentenza definitiva per un crimine fondato sui medesimi atti delittuosi;
  - d) le autorità competenti dello Stato Parte richiesto stanno già procedendo contro l'estradando per un presunto crimine fondato sui medesimi atti delittuosi per il quale è richiesta l'extradizione;
  - e) la richiesta non è stata presentata a nome di un tribunale d'eccezione o di un tribunale speciale dello Stato Parte richiedente, a meno che le autorità competenti dello Stato Parte richiedente diano assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale al quale le prescrizioni d'organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale;
  - f) lo Stato Parte richiesto ha ricevuto richieste concorrenti da parte di più di uno Stato o di una corte o un tribunale penale internazionale competente e ha dato seguito a una di tali richieste;
  - g) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
  - h) l'estradando rischia conseguenze eccezionalmente gravi in seguito alla consegna, in particolare a causa della sua età o del suo stato di salute;

- i) fatto salvo l'articolo 11, il crimine è caduto in prescrizione secondo il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto, a meno che ciò non sia contrario al diritto internazionale;
  - j) lo Stato Parte richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, al proprio ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali.
- (3) Prima di rifiutare una richiesta ai sensi del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi dell'articolo 55 paragrafo 2, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'estradizione può essere concessa alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'estradizione a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

#### Articolo 52 Regola della specialità

- (1) Una persona estradata non può essere perseguita, condannata o detenuta in vista dell'esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza per un crimine commesso prima dell'estradizione, né sottoposta a restrizioni della libertà personale per qualsiasi altro motivo, tranne se:
- a) lo Stato Parte che la ha estradata vi acconsente. A tale scopo è presentata una richiesta di consenso, corredata degli atti indicati all'articolo 56 e di tutte le informazioni supplementari chieste dallo Stato Parte che ha estradato la persona. Una deroga alla regola della specialità può essere accordata per crimini passibili di estradizione ai sensi della presente Convenzione, di ogni altro trattato applicabile agli Stati Parte interessati o dei principi previsti dal diritto internazionale o dal diritto nazionale, se ciò è accettabile per lo Stato Parte richiesto;
  - b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata estradata, non lo ha fatto nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o è ritornata su tale territorio dopo averlo lasciato.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1, lo Stato Parte richiedente può adottare qualsiasi misura necessaria per allontanare la persona dal suo territorio o qualsiasi misura necessaria in virtù del proprio diritto nazionale per interrompere la prescrizione, compresa una procedura contumaciale.

(3) Se la qualificazione data al crimine contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata soltanto nella misura in cui i presunti atti delittuosi costitutivi del crimine nuovamente qualificato permettono l'extradizione.

### Articolo 53

#### Riestradizione a uno Stato terzo

Salvo nel caso previsto all'articolo 52 paragrafo 1 lettera b, il consenso dello Stato Parte richiesto è necessario per permettere allo Stato Parte richiedente di consegnare a un altro Stato Parte o a uno Stato terzo la persona estradata ricercata dall'altro Stato Parte o dallo Stato terzo per crimini anteriori all'extradizione. Lo Stato Parte richiesto può esigere la produzione degli atti previsti all'articolo 56 paragrafo 2.

### Articolo 54

#### Estradizione di propri cittadini

(1) L'extradizione può essere rifiutata in ragione della cittadinanza. Se la richiesta di estradizione è rifiutata per tale motivo, si applica l'articolo 14.

(2) Quando uno Stato Parte è autorizzato, secondo il proprio diritto nazionale, a estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che l'estradando venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale pena inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l'extradizione o la consegna e che lo Stato Parte richiedente vi acconsenta, come pure a tutte le altre condizioni che gli Stati Parte coinvolti riterranno opportune, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente per ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 14.

(3) Qualora l'extradizione chiesta per l'esecuzione della pena venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, quest'ultimo può, nel caso in cui il diritto nazionale lo preveda e su richiesta dello Stato Parte richiedente, eseguire in conformità

con gli articoli 75-79 la pena, o il residuo della stessa, imposta ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiedente.

#### Articolo 55

##### Esecuzione della richiesta

(1) L'esecuzione di una richiesta di estradizione è soggetta alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

(2) Lo Stato Parte richiesto che rifiuta la richiesta di estradizione in parte o per intero, o che ne differisce l'esecuzione, informa all'occorrenza lo Stato Parte richiedente in merito ai motivi del rifiuto o del differimento.

#### Articolo 56

##### Richiesta e atti allegati

(1) Le richieste di estradizione sono formulate per scritto con modalità tali da permettere allo Stato Parte richiesto di accertarne l'autenticità.

(2) Una richiesta di estradizione contiene o ha come allegato:

- a) la descrizione dell'estrando e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità, la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova;
- b) il testo della pertinente disposizione di legge che qualifica il crimine o, se del caso, un esposto del diritto applicabile al crimine e della pena comminata per tale crimine;
- c) se la persona è accusata di un crimine, un ordine di arresto emesso da un tribunale o un'autorità giudiziaria competente oppure una copia conforme di tale ordine, un esposto del crimine per il quale è chiesta l'extradizione, nonché una descrizione dei fatti o delle omissioni costitutivi del crimine contestato, compresa l'indicazione di data e luogo in cui tale crimine è stato commesso;
- d) se la persona è stata condannata per un crimine, un esposto del crimine per il quale è chiesta l'extradizione, una descrizione dei fatti o delle omissioni

costitutivi del crimine contestato, compresa l'indicazione di data e luogo in cui tale crimine è stato commesso, nonché la sentenza o qualsiasi altro documento che riporti la condanna e la pena inflitta, l'esecutività della pena e la durata della pena residua da scontare;

- e) se la persona è stata condannata in contumacia per un crimine, in aggiunta agli atti indicati alla lettera d, un esposto delle norme procedurali, garanzie o altri strumenti giuridici disponibili per la difesa di tale persona, compreso il suo diritto a un nuovo procedimento giudiziario o a una procedura di ricorso in sua presenza;
- f) se la persona è stata condannata per un crimine, ma la pena non è ancora stata pronunciata, un esposto del crimine per il quale è chiesta l'extradizione, una descrizione dei fatti o delle omissioni costitutivi del crimine contestato, un atto attestante la decisione di colpevolezza e una dichiarazione da cui risulti l'intenzione di infliggere una pena;
- g) qualsiasi altra informazione e/o prova previste dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

(3) Se lo Stato Parte richiesto ritiene che le informazioni fornite a sostegno di una richiesta di estradizione non siano sufficienti per decidere in merito alla richiesta o per eseguirla, può chiedere di ricevere informazioni supplementari entro un congruo termine che esso stabilisce.

#### Articolo 57

##### Riservatezza delle richieste di estradizione

Lo Stato Parte richiesto serba la riservatezza sui fatti e il contenuto della richiesta, salvo quanto necessario alla sua esecuzione. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa senza indugio lo Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente decide se la richiesta va comunque eseguita.

Articolo 58  
Richieste concorrenti

(1) Nel caso di richieste di estradizione o di consegna concorrenti presentate per lo stesso crimine o per crimini distinti da più di uno Stato o da una corte o un tribunale penale internazionale competente, lo Stato Parte richiesto decide tenendo conto di qualsiasi obbligo riguardante la priorità giurisdizionale in virtù di un accordo internazionale che lo vincola.

(2) In assenza di un tale obbligo lo Stato Parte richiesto decide tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la gravità relativa dei crimini e il luogo in cui sono stati commessi, le date rispettive delle richieste, la cittadinanza dell'estradando, la cittadinanza della vittima o delle vittime e la possibilità di una successiva estradizione in un altro Stato Parte.

Articolo 59  
Carcerazione provvisoria in vista di estradizione

(1) Lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su domanda dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'extradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.

(2) La richiesta di carcerazione provvisoria contiene:

- a) le informazioni di cui all'articolo 56 paragrafo 2 lettere a-c, se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto lo esige;
- b) una descrizione del crimine che ha dato luogo alla richiesta e delle circostanze del caso;
- c) una dichiarazione attestante l'esistenza degli atti di cui all'articolo 56;
- d) una dichiarazione indicante che seguirà una richiesta formale di estradizione.

(3) Lo Stato Parte richiesto comunica senza indebito indugio allo Stato Parte richiedente l'esito del trattamento della richiesta di carcerazione provvisoria.

(4) La carcerazione provvisoria termina se lo Stato Parte richiesto non ha ricevuto la richiesta formale di estradizione entro 60 giorni dall'incarcerazione dell'estraddando. La persona può essere rilasciata a titolo provvisorio in ogni momento, in qual caso lo Stato Parte richiesto adotta tutte le misure che ritiene necessarie per impedire che l'estraddando si renda latitante.

(5) La fine della carcerazione provvisoria come da paragrafo 4 non impedisce una nuova incarcerazione né la successiva estradizione se la richiesta formale di estradizione perviene allo Stato Parte richiesto in un secondo momento.

#### Articolo 60

##### Considerazione dei periodi di detenzione

Nel determinare la durata complessiva della detenzione da scontare nello Stato Parte richiedente in seguito alla pronuncia di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza, lo Stato Parte richiedente è incoraggiato a tenere conto, nella più ampia misura possibile in conformità con il suo diritto nazionale, di tutti i periodi di detenzione risultanti dall'esecuzione di una richiesta di estradizione nello Stato Parte richiesto.

#### Articolo 61

##### Consegna dell'estraddando

(1) Se è dato luogo alla richiesta, lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto si consultano e convengono luogo e data della consegna. Allo Stato Parte richiedente è comunicato per quanto tempo l'estraddando è stato detenuto in vista dell'estraddizione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, l'estraddando che non sia stato preso in consegna nella data convenuta può essere rilasciato allo scadere di 30 giorni da tale data e dev'essere in ogni caso rilasciato allo scadere di 45 giorni, sempre che lo Stato Parte richiesto non disponga altrimenti. Lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estraddizione per lo stesso crimine.

(3) Uno Stato Parte impossibilitato a consegnare o prendere in consegna l'estraddando per circostanze che sfuggono al suo controllo ne informa l'altro Stato Parte. Gli Stati Parte coinvolti si consultano e possono convenire una nuova data di consegna; si applica il paragrafo 2.

## Articolo 62

### Consegna rinviata o temporanea

(1) Lo Stato Parte richiesto può, dopo avere statuito sulla richiesta di estradizione, rinviare la consegna dell'estraddando, affinché possa essere perseguito sul suo territorio o, se è già stato condannato, affinché possa subire sul suo territorio una pena inflitta per un crimine diverso da quello per il quale è chiesta l'extradizione.

(2) Invece di rinviare la consegna, lo Stato Parte richiesto può consegnare temporaneamente allo Stato Parte richiedente l'estraddando, alle condizioni da determinare di comune intesa fra gli Stati Parte coinvolti.

## Articolo 63

### Procedura semplificata di estradizione

Lo Stato Parte richiesto può accordare l'extradizione semplificata se il suo diritto nazionale non esclude manifestamente l'extradizione dell'estraddando e questi acconsente all'extradizione secondo la procedura prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.

## Articolo 64

### Consegna di oggetti

(1) Su domanda dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto sequestra e consegna, nella misura consentita dal proprio diritto nazionale, gli oggetti:

- a) che potrebbero servire come elementi di prova; o
- b) che, provenendo dal crimine, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'estraddando o sono scoperti ulteriormente.

(2) Gli oggetti indicati nel paragrafo 1 possono essere consegnati allo Stato Parte richiedente anche qualora l'extradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte, alla latitanza o all'evasione dell'estraddando.

(3) Se gli oggetti indicati nel paragrafo 1 sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio dello Stato Parte richiesto, quest'ultimo può, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o consegnarli sotto condizione di restituzione.

(4) Sono fatti salvi i diritti che lo Stato Parte richiesto o terzi in buona fede possono aver acquisito sugli oggetti indicati nel paragrafo 1, in conformità con le procedure previste dal suo diritto nazionale. Se sussistono tali diritti, al termine del processo lo Stato Parte richiedente restituisce allo Stato Parte richiesto gli oggetti il più presto possibile e senza spese.

## Articolo 65

### Transito dell'extradando

(1) Per l'extradizione verso il territorio di uno Stato Parte attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte nel cui territorio la persona dev'essere estradata chiede per scritto all'altro Stato Parte di autorizzare il transito dell'extradando sul suo territorio. La presente disposizione non si applica se per il trasporto è usata la via aerea e non sono previsti scali nel territorio dell'altro Stato Parte.

(2) Lo Stato Parte richiesto che riceve una tale richiesta la tratta in conformità con le procedure previste dal suo diritto nazionale. Lo Stato Parte richiesto dà rapidamente seguito alla richiesta a meno che ciò non pregiudichi i suoi interessi fondamentali.

(3) Lo Stato Parte attraverso il quale transita l'extradando assicura che sussistano le condizioni legali per mantenerlo in stato di detenzione durante il transito.

(4) In caso di scalo imprevisto in uno Stato Parte, quest'ultimo può, su domanda dell'agente di scorta, tenere l'extradando in stato di detenzione per un periodo conforme al suo diritto nazionale, in attesa di ricevere la richiesta di transito come da paragrafo 1.

(5) Non è permesso il transito attraverso un territorio nel quale vi è motivo di ritenere che la vita dell'extradando possa essere in pericolo o sussista un elevato rischio che i suoi diritti vengano violati per la razza, il sesso, il colore, una disabilità fisica o mentale, l'orientamento sessuale, la religione, la nazionalità, l'origine etnica, le idee politiche o l'appartenenza a un determinato gruppo sociale.

(6) Uno Stato Parte può rifiutare una richiesta di autorizzazione per il transito di un proprio cittadino attraverso il suo territorio.

## Capitolo V Trasferimento di condannati

### Articolo 66

Campo di applicazione del capitolo V e definizioni in materia di trasferimento di condannati

(1) Per quanto possibile e conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale, una persona condannata in uno Stato Parte per un crimine al quale tale Stato applica la presente Convenzione può essere trasferita in un altro Stato Parte per scontare la pena inflittale. Il trasferimento è possibile anche se la condanna è stata pronunciata per un crimine al quale si applica la presente Convenzione in relazione ad altri crimini.

(2) Ai fini del presente capitolo s'intende per:

- a) *Stato Parte di esecuzione*: lo Stato Parte in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per eseguire la condanna;
- b) *sentenza*: una decisione giudiziale di condanna, contro la quale non vi è più alcun rimedio giuridico ordinario e che è quindi definitiva;
- c) *condanna*: qualsiasi pena o misura privativa di libertà pronunciata da un giudice per la commissione di un crimine al quale si applica la presente Convenzione;
- d) *Stato Parte di condanna*: lo Stato in cui è stata pronunciata la condanna.

### Articolo 67

#### Condizioni del trasferimento

(1) Il trasferimento può essere chiesto dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione.

(2) Un condannato può esprimere, sia presso lo Stato Parte di condanna, sia presso lo Stato Parte di esecuzione, il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione.

(3) Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:

- a) il condannato deve essere cittadino dello Stato Parte di esecuzione, segnatamente ai sensi dell'articolo 9 ove applicabile;
- b) la sentenza deve essere definitiva;
- c) la durata della condanna ancora da scontare deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
- d) fatti salvi gli articoli 71 e 72, il condannato o, qualora uno dei due Stati lo ritenesse necessario a causa della sua età o del suo stato fisico o mentale, il suo rappresentante deve consentire al trasferimento;
- e) lo Stato Parte di condanna o lo Stato Parte di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento;

(4) In casi eccezionali, gli Stati Parte possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora scontare è inferiore a quella prevista nel paragrafo 3 lettera c.

(5) Se uno Stato Parte che subordina il trasferimento di condannati all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di trasferimento di un condannato da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di trasferimento di condannati, esso può considerare la presente Convenzione come fondamento giuridico per il trasferimento di condannati in relazione ai crimini ai quali si applica la presente Convenzione.

#### Articolo 68

##### Obbligo di fornire informazioni

(1) Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato Parte di condanna del tenore della presente Convenzione.

(2) Se il condannato ha espresso allo Stato Parte di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato ne informa lo Stato Parte di esecuzione il prima possibile dopo che la sentenza è diventata definitiva.

- (3) Le informazioni devono comprendere:
- a) il nome, la data e il luogo di nascita e, segnatamente ai sensi dell'articolo 9 ove applicabile, la cittadinanza del condannato;
  - b) l'eventuale indirizzo del condannato nello Stato Parte di esecuzione;
  - c) un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
  - d) la natura, la durata e la data d'inizio della condanna;
  - e) la durata della condanna già scontata e altri sconti di pena in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte di condanna;
  - f) se necessario, una dichiarazione indicante che la richiesta di trasferimento è presentata in virtù della presente Convenzione.

(4) Se il condannato ha espresso allo Stato Parte di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato Parte di condanna, su domanda, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3.

(5) Il condannato deve essere informato per scritto di ogni passo intrapreso dallo Stato Parte di condanna o dallo Stato Parte di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati Parte in merito a una richiesta di trasferimento.

#### Articolo 69

##### Richieste, risposte e atti allegati

- (1) Le richieste di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.
- (2) Lo Stato Parte richiesto deve informare prontamente lo Stato Parte richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto e, su domanda, indicare i motivi del rifiuto, per quanto ciò sia possibile e opportuno.
- (3) Su domanda dello Stato parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione deve fornire:

- a) un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è un suo cittadino, segnatamente ai sensi dell'articolo 9 ove applicabile;
- b) una copia delle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno comportato la condanna nello Stato Parte di condanna costituiscono un crimine per il diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, o ne costituirebbero uno qualora avvenissero sul suo territorio;
- c) informazioni sulle modalità di esecuzione della condanna in caso di trasferimento e, se del caso, copie delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di proseguimento dell'esecuzione o di conversione delle condanne;
- d) informazioni sul rilascio condizionale o anticipato e le pertinenti disposizioni del suo diritto nazionale.

(4) Quando vi sia richiesta di trasferimento, lo Stato Parte di condanna deve fornire allo Stato Parte di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati Parte abbia già indicato che non intende accordare il trasferimento:

- a) una copia autenticata della sentenza e una copia delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale su cui si fonda;
- b) l'indicazione della durata della condanna già scontata, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l'esecuzione della condanna;
- c) fatti salvi gli articoli 71 e 72, una dichiarazione scritta che attesti il consenso al trasferimento, come da articolo 67 paragrafo 3 lettera d);
- d) tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato Parte di condanna e ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato Parte di esecuzione.

(5) Prima di formulare una richiesta di trasferimento o di decidere se accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato Parte di condanna e lo Stato Parte di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi degli atti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

#### Articolo 70

##### Consenso e verifica

(1) Lo Stato Parte di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento in virtù dell'articolo 67 paragrafo 3 lettera d lo faccia volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale riguardo è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato Parte di condanna.

(2) Lo Stato Parte di condanna deve dare allo Stato Parte di esecuzione la possibilità di verificare, mediante un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato Parte di esecuzione, che il consenso sia stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

#### Articolo 71

##### Persone che hanno lasciato lo Stato Parte di condanna

(1) Quando un cittadino di uno Stato Parte è stato oggetto di una condanna, lo Stato Parte di condanna può chiedere allo Stato di cui questa persona ha la cittadinanza di incaricarsi dell'esecuzione della condanna nei casi in cui:

- a) il cittadino è fuggito o rientrato in altro modo nel suo Stato di cittadinanza essendo a conoscenza di un'azione penale in corso a suo carico nello Stato Parte di condanna; o
- b) il cittadino è fuggito o rientrato in altro modo nel suo Stato di cittadinanza essendo a conoscenza di una sentenza emessa nei suoi confronti nello Stato Parte di condanna.

(2) Su domanda dello Stato Parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione può, prima di ricevere gli atti a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le richieste in

tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui all'articolo 68 paragrafo 3. L'arresto a tale titolo del condannato non può aggravarne la situazione penale.

(3) Agli effetti del presente articolo, per trasferire l'esecuzione della condanna non è necessario il consenso del condannato.

(4) Il presente articolo non obbliga lo Stato di cittadinanza a procedere all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

## Articolo 72

### Condannati oggetto di un ordine di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

(1) Su domanda dello Stato Parte di condanna, lo Stato Parte di esecuzione può, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna comportano una misura definitiva di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato Parte di condanna.

(2) Lo Stato Parte di esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver debitamente considerato il parere del condannato.

(3) Ai fini del presente articolo, lo Stato Parte di condanna fornisce allo Stato Parte di esecuzione:

- a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento;
- b) una copia dell'ordine definitivo di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

(4) Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non è perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad

altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi crimine, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) quando lo Stato Parte di condanna lo autorizza:
  - i) a tale scopo viene presentata una richiesta, corredata dei relativi atti e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato;
  - ii) tale autorizzazione viene data quando lo stesso crimine per cui viene richiesta comporterebbe l'extradizione conformemente al diritto nazionale dello Stato Parte di condanna o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione della durata della pena;
- b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato Parte di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

(5) Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, lo Stato Parte di esecuzione può adottare le misure necessarie, conformemente al proprio diritto nazionale, ivi compreso il ricorso a un procedimento in contumacia, ai fini di un'interruzione della prescrizione.

(6) Il presente articolo non obbliga uno Stato Parte a procedere all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

### Articolo 73

#### Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di condanna

(1) La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato Parte di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato Parte di condanna.

(2) Lo Stato Parte di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato Parte di esecuzione ne considera terminata l'esecuzione.

## Articolo 74

### Conseguenze del trasferimento per lo Stato Parte di esecuzione

- (1) Le autorità competenti dello Stato Parte di esecuzione devono:
  - a) proseguire l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni enunciate nell'articolo 75; oppure
  - b) convertire la condanna, mediante un procedimento giudiziario o amministrativo, in una decisione di questo Stato Parte, sostituendo così alla sanzione inflitta nello Stato Parte di condanna una sanzione prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione per lo stesso crimine, alle condizioni enunciate nell'articolo 76.
  
- (2) Ogni Stato Parte può escludere l'applicazione di una delle procedure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda altri Stati Parte, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.
  
- (3) Se richiesto, lo Stato Parte di esecuzione deve indicare allo Stato Parte di condanna, prima del trasferimento del condannato, quale delle procedure indicate al paragrafo 1 intende seguire.
  
- (4) L'esecuzione della condanna è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione e quest'ultimo è il solo competente per prendere tutte le decisioni in merito.
  
- (5) Ogni Stato Parte il cui diritto nazionale impedisca di ricorrere a una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure inflitte sul territorio di un altro Stato Parte a persone che in ragione del loro stato mentale sono state dichiarate penalmente irresponsabili di un crimine, e che è disposto a prendere in consegna tali persone allo scopo di proseguire il loro trattamento, può indicare le procedure che intende seguire in tal caso, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.

Articolo 75  
Proseguimento dell'esecuzione

- (1) In caso di proseguimento dell'esecuzione, lo Stato Parte di esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione come risultano dalla condanna.
- (2) Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione di cui al paragrafo 1 fossero incompatibili con il diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, o se il suo diritto nazionale lo esigesse, lo Stato Parte di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire alla pena o alla misura previste dal proprio diritto nazionale per crimini della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire né eccedere il massimo previsto nel diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione.

Articolo 76  
Conversione della condanna

- (1) In caso di conversione della condanna, si applica la procedura prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione. Per la conversione, le autorità competenti:
- a) sono vincolate dall'accertamento dei fatti per quanto questi figurino esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato Parte di condanna;
  - b) non possono convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
  - c) deducono integralmente il periodo di privazione della libertà subito dal condannato;
  - d) non aggravano la situazione penale del condannato;
  - e) non sono vincolate dalla sanzione minima eventualmente prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione per il crimine o i crimini commessi.

(2) Quando la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento del condannato, lo Stato Parte di esecuzione tiene quest'ultimo in stato di detenzione o adotta altre misure per assicurarne la presenza nello Stato Parte di esecuzione fino al termine della procedura.

#### Articolo 77

##### Revisione della sentenza

Solo lo Stato Parte di condanna ha il diritto di giudicare su un ricorso per revisione interposto contro la sentenza pronunciata nello Stato Parte di condanna.

#### Articolo 78

##### Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato Parte di esecuzione deve porre fine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato Parte di condanna l'abbia informato di qualsiasi decisione o misura che tolga carattere esecutorio alla condanna.

#### Articolo 79

##### Informazioni riguardanti l'esecuzione

Lo Stato Parte di esecuzione fornisce allo Stato Parte di condanna informazioni riguardanti l'esecuzione della condanna:

- a) quando ritiene terminata l'esecuzione della condanna;
- b) qualora il condannato evada prima che l'esecuzione della condanna sia terminata; oppure
- c) qualora lo Stato Parte di condanna gli chieda una relazione speciale.

Articolo 80  
Transito di condannati

- (1) Uno Stato Parte deve acconsentire, in conformità con il proprio diritto nazionale, a una richiesta di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la richiesta è formulata da un altro Stato Parte che abbia a sua volta convenuto con un altro Stato Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.
- (2) Uno Stato Parte può rifiutare di accordare il transito qualora il condannato sia un suo cittadino.
- (3) Le richieste di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 21 paragrafi 1 o 2.
- (4) Uno Stato Parte può acconsentire a una richiesta di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest'ultimo abbia convenuto con un altro Stato Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.
- (5) Lo Stato Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.
- (6) Lo Stato Parte a cui è chiesto il transito può essere invitato a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, fatta salva l'applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato Parte di transito per crimini o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato Parte di condanna.
- (7) Qualora si utilizzi la via aerea sopra il territorio di uno Stato Parte e non vi siano previsti scali, non è necessaria alcuna richiesta di transito. Uno Stato Parte può esigere che gli sia notificato qualsiasi transito sopra il suo territorio, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell'articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.
- (8) In caso di scalo imprevisto si applica per analogia l'articolo 65 paragrafo 4.

Capitolo VI  
Vittime, testimoni, periti e altre persone

Articolo 81  
Definizione di vittima

- (1) Fatte salve definizioni più esaustive nel diritto nazionale, ai fini del presente capitolo della Convenzione:
- a) per *vittima* s'intende ogni persona fisica lesa in seguito alla commissione di un crimine al quale si applica la presente Convenzione;
  - b) per *vittima* si può intendere anche un'organizzazione o istituzione che abbia subito un danno diretto ai suoi beni consacrati alla religione, all'insegnamento, all'arte, alla scienza o alla carità oppure ai suoi monumenti storici, ospedali o ad altri luoghi od oggetti utilizzati a fini umanitari.
- (2) Il presente articolo si applica in conformità con il diritto nazionale.

Articolo 82  
Protezione di vittime, testimoni, periti e altre persone

- (1) Ogni Stato Parte adotta, nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione, compresi atti di maltrattamento, alle vittime e ai testimoni e, se necessario, ai loro familiari o rappresentanti, ai periti e a tutte le altre persone coinvolte o cooperanti nelle indagini, l'azione penale o un altro procedimento rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- (2) Fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto a un regolare processo, le misure previste al paragrafo 1 possono includere:
- a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica delle persone di cui al paragrafo 1, segnatamente, nella misura necessaria e attuabile, il trasferimento di domicilio e, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione di tali persone;

- b) l'istituzione di procedure che permettano alle vittime, ai testimoni e ai periti di deporre in un modo che garantisca loro l'incolumità e, se necessario, il benessere fisico e psicologico, nonché la tutela della sfera privata, ad esempio autorizzando il ricorso a tecnologie della comunicazione.
- (3) Gli Stati Parte esaminano la possibilità di concludere accordi o intese con altri Stati al fine di fornire un nuovo domicilio alle persone di cui al paragrafo 1.

### Articolo 83 Diritti delle vittime

- (1) Ogni Stato Parte adotta, in conformità con il proprio diritto nazionale, le misure per garantire alle vittime di un crimine al quale lo Stato Parte applica la presente Convenzione il diritto di ottenere una riparazione dei danni subiti, comprendente in particolare, ma non esclusivamente, la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione, nella misura in cui:
- a) il crimine è stato commesso su un territorio soggetto alla competenza giurisdizionale di tale Stato Parte; oppure
  - b) tale Stato Parte esercita la propria competenza giurisdizionale sul crimine.
- (2) Ogni Stato Parte istituisce, se necessario e in conformità con il proprio diritto nazionale, procedure per permettere che le vittime siano coinvolte e che le loro opinioni e preoccupazioni siano manifestate ed esaminate in una fase dei lavori considerata appropriata e in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato.
- (3) Ogni Stato Parte esegue, su domanda e nella misura prevista dal proprio diritto nazionale, le sentenze o decisioni pronunciate in un procedimento penale retto dal diritto nazionale dello Stato Parte richiedente per accordare la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione a favore delle vittime di un crimine al quale lo Stato Parte applica la presente Convenzione.

Capitolo VII  
Disposizioni istituzionali

Articolo 84  
Riunione degli Stati Parte

(1) La prima Riunione degli Stati Parte è convocata su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte allo scadere di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o di due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa; fa stato la data più tarda. In seguito gli Stati Parte possono riunirsi su proposta di almeno un terzo degli Stati Parte o su decisione della Riunione degli Stati Parte.

(2) In occasione della Riunione degli Stati Parte secondo il paragrafo 1, gli Stati Parte possono:

- a) esaminare qualsiasi emendamento alla presente Convenzione proposto secondo l'articolo 87 e ogni allegato supplementare proposto secondo l'articolo 88;
- b) esaminare ogni altro testo conforme della presente Convenzione in una lingua ufficiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- c) esaminare l'introduzione di meccanismi istituzionali snelli ed efficienti in termini di costi che siano necessari per attuare la presente Convenzione, comprese le attività di cui all'articolo 85.

(3) Indipendentemente e a prescindere dagli incontri in presenza della Riunione degli Stati Parte per promuovere e incoraggiare una partecipazione più ampia possibile, nonché una comunicazione e consultazione adeguate tra gli Stati Parte, è fatto ricorso, se necessario e nei limiti del possibile, a tutti gli strumenti disponibili di comunicazione elettronica e di videoconferenza.

Articolo 85  
Supporto temporaneo

- (1) Il Regno dei Paesi Bassi raccoglie e rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 21 paragrafo 4 appena possibile entro due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o di adesione alla stessa.
  
- (2) Il Regno dei Paesi Bassi può fornire supporto temporaneo aggiuntivo finalizzato a:
  - a) raccogliere e rendere disponibili le informazioni pratiche di cui agli articoli 22 paragrafo 2, 40 paragrafo 4, 42 paragrafo 5, 74 paragrafi 2 e 5 nonché 80 paragrafo 7;
  
  - b) preparare la prima Riunione degli Stati Parte di cui all'articolo 84 paragrafo 1.
  
- (3) Il supporto temporaneo aggiuntivo previsto al paragrafo 2 può dipendere dalla disponibilità di contributi finanziari volontari degli Stati Parte a copertura dei relativi costi.

## Capitolo VIII Disposizioni finali

### Articolo 86 Composizione delle controversie

- (1) Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione.
- (2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione è, su domanda di uno di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se, decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.
- (3) Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 nei confronti dello Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.

### Articolo 87 Emendamenti alla Convenzione

- (1) Uno Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione allo scadere di cinque anni dalla sua entrata in vigore o di due anni dal deposito del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o di adesione alla stessa; fa stato la data più tarda.
- (2) Ogni proposta di emendamento è comunicata al depositario, che la trasmette senza indugio a tutti gli Stati Parte affinché possano esaminarla e decidere in merito in occasione della successiva Riunione degli Stati Parte. Il depositario comunica l'emendamento proposto anche agli Stati aderenti e ai firmatari della presente Convenzione.

(3) Gli Stati Parte compiono ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento proposto alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e non è stato raggiunto un accordo, in ultima istanza, l'emendamento per essere adottato necessita di una maggioranza di tre quarti dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla Riunione degli Stati Parte prevista al paragrafo 2. Agli effetti del presente articolo per *Stati Parte presenti e votanti* s'intendono gli Stati Parte che presenziano e votano senza astenersi.

(4) Il depositario comunica ogni emendamento proposto alla presente Convenzione a tutti gli Stati Parte, agli Stati aderenti e ai firmatari della presente Convenzione per ratifica, accettazione o approvazione.

(5) Gli emendamenti entrati in vigore sono vincolanti per gli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dagli stessi. Gli Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni altro precedente emendamento al quale hanno accettato di essere vincolati.

(6) Ogni emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione. Per ogni Stato Parte che ratifica, accetta o approva l'emendamento dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.

## Articolo 88

### Adozione di allegati supplementari

(1) Scaduti cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dopo la data di deposito, se più tarda, del quindicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o di adesione alla stessa, uno Stato Parte può proporre in ogni momento allegati supplementari alla presente Convenzione comprendenti uno o più crimini che non figurano in nessun altro allegato.

(2) Gli allegati supplementari sono proposti, adottati e posti in vigore secondo la procedura prevista all'articolo 87 paragrafi 2-6.

## Articolo 89

### Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

- (1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati presso il Palazzo della pace dell'Aia il 14 e il 15 febbraio 2024. Successivamente a tale data, rimarrà aperta alla firma, presso il Servizio pubblico federale Affari esteri, commercio estero e cooperazione allo sviluppo del Regno del Belgio a Bruxelles, dal 19 febbraio 2024 fino al 14 febbraio 2025.
- (2) La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario.
- (3) La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

## Articolo 90

### Entrata in vigore

- (1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
- (2) Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione.
- (3) Ogni dichiarazione secondo l'articolo 2 paragrafo 2 notificata al momento della ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o al momento dell'adesione alla stessa ha effetto con l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione in conformità con il paragrafo 1 o 2.
- (4) Ogni dichiarazione secondo l'articolo 2 paragrafo 2 notificata dopo la ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dopo l'adesione alla stessa, ma prima della sua entrata in vigore, ha effetto con l'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione secondo il paragrafo 1 o 2 oppure, se la Convenzione è già entrata in vigore

per tale Stato, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

(5) La presente Convenzione si applica a tutte le richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore o dopo l'entrata in vigore del pertinente allegato per gli Stati Parte in questione; fa stato la data più tarda, anche se i rispettivi atti e omissioni sono stati commessi prima. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, o se del caso al momento in cui notifica al depositario di applicare anche uno o più allegati della Convenzione, riservarsi il diritto, mediante dichiarazione scritta al depositario, di non applicare la Convenzione a richieste vertenti su atti od omissioni commessi prima della data indicata da tale Stato Parte, a condizione che tale data non sia posteriore all'entrata in vigore della Convenzione o del pertinente allegato per tale Stato Parte.

#### Articolo 91

##### Applicazione provvisoria

(1) Ogni Stato può dichiarare al momento della firma di applicare a titolo provvisorio la presente Convenzione o parti di essa fino alla sua entrata in vigore per tale Stato.

(2) Gli Stati che non hanno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 prima di divenire Stati Parte possono rifiutare le richieste di cooperazione degli Stati che applicano la presente Convenzione a titolo provvisorio.

(3) Ogni Stato firmatario può mettere fine alla sua applicazione provvisoria della presente Convenzione mediante notifica scritta al depositario. La fine dell'applicazione provvisoria della Convenzione ha effetto il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. La fine di tale applicazione non pregiudica gli obblighi di tale Stato derivanti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le richieste presentate in virtù della Convenzione prima della fine dell'applicazione provvisoria.

#### Articolo 92

##### Riserve

(1) Nessuna riserva può essere apportata alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle espressamente previste nel presente articolo.

(2) Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento dell'adesione alla stessa, uno Stato Parte può formulare una riserva agli articoli 39, 40 o 42, nonché una riserva espressamente prevista agli articoli 86 paragrafo 3 o 90 paragrafo 5.

(3) Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o al momento dell'adesione alla stessa, uno Stato Parte può, per motivi attinenti al suo diritto nazionale e in conformità con i suoi obblighi di diritto internazionale, formulare una riserva per periodi di tre anni prorogabili che limiti la sua competenza giurisdizionale stabilita secondo l'articolo 8 paragrafo 3.

(4) Ogni Stato che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo 2 o 3 può revocarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al depositario.

#### Articolo 93

##### Recesso

(1) Ogni Stato Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario.

(2) Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario o in un'eventuale data posteriore indicata nella notifica di recesso.

(3) Il recesso non pregiudica gli obblighi di tale Stato derivanti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le richieste presentate in virtù della Convenzione prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo secondo il paragrafo 2.

(4) Uno Stato Parte può revocare la dichiarazione resa giusta l'articolo 2 paragrafo 2 mediante notifica indirizzata al depositario. Tale revoca diviene effettiva in conformità con la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 94  
Depositario e lingue

- (1) Il Regno del Belgio funge da depositario della presente Convenzione e di tutti gli emendamenti alla stessa.
- (2) L'originale della presente Convenzione, i cui testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede, come ogni altro testo conforme della Convenzione indicato nell'articolo 84 paragrafo 2 lettera b, è depositato presso il depositario.
- (3) Il depositario:
  - a) ha in custodia gli originali e tutti gli altri testi conformi della presente Convenzione indicati nell'articolo 84 paragrafo 2 lettera b;
  - b) stende copie autenticate degli originali e di tutti gli altri testi conformi della presente Convenzione indicati nell'articolo 84 paragrafo 2 lettera b e le trasmette agli Stati Parte nonché, su domanda, agli Stati qualificati a divenire Stati Parte della Convenzione;
  - c) registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
- (4) Il depositario notifica agli Stati Parte, agli Stati aderenti e ai firmatari:
  - a) ogni dichiarazione che estende il campo di applicazione della presente Convenzione a uno o più crimini di cui in uno degli allegati annessi alla Convenzione, in conformità con l'articolo 2 paragrafo 2;
  - b) ogni notifica che definisce il termine *cittadino*, in conformità con l'articolo 9;
  - c) ogni notifica in merito alla designazione di un'autorità centrale, in conformità con l'articolo 20 paragrafo 5;
  - d) ogni notifica in merito al canale di comunicazione, in conformità con l'articolo 21 paragrafo 2;

- e) ogni notifica in merito alla composizione delle controversie, in conformità con l'articolo 86 paragrafo 3;
- f) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione di un emendamento della presente Convenzione o di adesione allo stesso e le date in cui tale emendamento entra in vigore per gli Stati Parte in questione, in conformità con l'articolo 87 paragrafo 6;
- g) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, in conformità con l'articolo 89;
- h) la data in cui entra in vigore la presente Convenzione, in conformità con l'articolo 90 paragrafo 1;
- i) dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la data in cui la Convenzione entra in vigore per gli Stati Parte in questione, in conformità con l'articolo 90 paragrafo 2;
- j) ogni dichiarazione in merito all'applicazione provvisoria della presente Convenzione, in conformità con l'articolo 91 paragrafo 1;
- k) ogni notifica in merito alla fine dell'applicazione provvisoria della presente Convenzione, in conformità con l'articolo 91 paragrafo 3;
- l) ogni riserva in conformità con l'articolo 92;
- m) ogni notifica di recesso in conformità con l'articolo 93 paragrafi 1 e 4.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lubiana, il 26 maggio 2023

## Allegati

### Allegato A. Crimini di guerra

Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che agli atti elencati all'articolo 5 paragrafo 4 lettera e, si applica anche agli atti seguenti:

- a) utilizzare veleno o armi velenose;
- b) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i metodi analoghi;
- c) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati a intaglio.

Allegato B.  
Crimini di guerra

Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che agli atti elencati all'articolo 5 paragrafo 4 lettere b ed e, si applica anche all'atto seguente: utilizzare armi che impiegano agenti microbiologici o altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione.

Allegato C.  
Crimini di guerra

Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che agli atti elencati all'articolo 5 paragrafo 4 lettere b ed e, si applica anche all'atto seguente: utilizzare armi il cui effetto principale sia di ferire mediante schegge che non siano localizzabili nel corpo umano con i raggi X.

Allegato D.  
Crimini di guerra

Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che agli atti elencati all'articolo 5 paragrafo 4 lettere b ed e, si applica anche all'atto seguente: utilizzare armi laser specificamente concepite in modo tale che la loro unica funzione di combattimento o una delle loro funzioni di combattimento sia di provocare la cecità permanente delle persone la cui vista non è protetta, ossia che guardano a occhio nudo o che portano lenti correttive.

Allegato E.  
Crimini di guerra

Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che agli atti elencati all'articolo 5 paragrafo 4 lettera e, si applica anche all'atto seguente: affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso il fatto di impedire volontariamente l'invio dei soccorsi.

Allegato F.  
Tortura

(1) Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che ai crimini elencati all'articolo 5, si applica anche al crimine di tortura.

(2) Ai fini della presente Convenzione, il termine *tortura* designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, a esse inerenti o da esse provocate.

Allegato G.  
Sparizione forzata

(1) Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che ai crimini elencati all'articolo 5, si applica anche al crimine di sparizione forzata.

(2) Ai fini della presente Convenzione, sono considerati *sparizione forzata* l'arresto, la detenzione, il sequestro e qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo alla sorte della persona sparita o al luogo in cui essa si trovi, tale da sottrarre tale persona alla protezione garantita dal diritto.

Allegato H.  
Crimine di aggressione

(1) Nei confronti degli Stati Parte che hanno reso una notifica giusta l'articolo 2 paragrafo 2, la presente Convenzione, oltre che ai crimini elencati all'articolo 5, si applica anche al crimine di aggressione.

(2) Ai fini della presente Convenzione, per *crimine di aggressione* s'intende la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

(3) Ai fini del paragrafo 2, per *atto di aggressione* s'intende l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:

- a) l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;
- b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato o l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta navale o aerea;

- e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato che si trovano nel territorio di un altro Stato con l'accordo di quest'ultimo, in violazione delle condizioni stabilite nell'accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell'accordo;
- f) il fatto che uno Stato permetta che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da quest'ultimo per commettere un atto di aggressione contro uno Stato terzo;
- g) l'invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di gravità tale da essere equiparabili agli atti sopra citati o che partecipino in modo sostanziale a detti atti.